

Indicativo	Riferimento 231	TITOLO DOCUMENTO	Rev. / Aggiornamento
PARTE GENERALE			
		Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.	
		Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	30/05/2025
Allegato 1		Elenco reati attualmente inclusi nel D. Lgs. 231/2001	30/05/2025
Allegato 2		Codice Etico	30/05/2025
PARTE SPECIALE			
Allegato 3		Matrice Rischi reato	30/05/2025
		Flussi Informativi	30/05/2025
Prot. A	art. 24.ter	Delitti di criminalità organizzata	30/05/2025
		Delitti contro l'industria e il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo	
Prot. B	art. 25 bis - art.25 bis 1	e in strumenti o segni di riconoscimento	30/05/2025
Prot. C	art. 24 e art.25	Reati contro la pubblica amministrazione	30/05/2025
Prot. E	art. 25 ter	Reati societari	30/05/2025
	art. 25 quinquies	Reati contro la personalità individuale, razzismo e xenofobia	
Prot. G	art. 25 terdecies		30/05/2025
Prot. I	art. 25-quinquiesdecies	Reati Tributari	30/05/2025
Prot. K	art. 25 duodevices	Reati contro il patrimonio culturale	30/05/2025
Prot. L	art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	30/05/2025
Prot. N	art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	30/05/2025
		Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché	
Prot. O	art. 25-octies	autoriciclaggio	30/05/2025
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
Prot. P	art. 25-duodecies		30/05/2025
		Reati contro l'Amministrazione della Giustizia -	
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere	
Prot. Q	art. 25-decies	dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	30/05/2025
Prot. R	art. 25 undecies	Reati ambientali	30/05/2025
		Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	
Prot. S	art. 25 septies		30/05/2025
Prot. T	art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	30/05/2025
		Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	
Prot. Z	art. 25 octies 1		30/05/2025

Agg. Al 30.05.2025

ALLEGATO 1



FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ALLEGATO 1 ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001

DOCUMENTO AGGIORNATO IN DATA 30.05.2025

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024 (art. 24 *bis*):
3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 modificato dalla L. 69/2015 (art. 24 *ter*).
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016 (art. 25 *bis*):
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 (art. 25 *ter*):
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1).
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 *quinquies*):
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 *septies*):
13. Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021 (art. 25 *octies*):
14. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotto dal D.Lgs.184 del 18.11.2021 e modificato da D.L. 10.08.2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9.10.2023 (art. 25 *octies*. 1)
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):
16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*)

17. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 *undecies*):
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012 e modificato con la Legge n.161/2017.
19. Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*) (Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge n. 39 del 2019)
20. Reati tributari (articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dal D. Lgs. 156/2022) – art. 25 *quinquiesdecies*
21. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*) (Articolo aggiunto D. Lgs. 75/2020).
22. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*) (Articolo aggiunto da L. 22 del 9 marzo 2022).
23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*) (Articolo aggiunto da L. 22 del 9 marzo 2022).
24. Delitti tentati (art. 26).

ALLEGATO 1 – ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25.02.2022);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p. modificato da D. Lgs. 75 del 14.07.2022 e D. L. n.13 del 25.02.2022);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p. Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023);
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p. Introdotto dal D. Lgs. 75 del 14.07.2020);
- Truffa aggravata in danno dello Stato (art. 640, n. 1, c.p. Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p. Modificato da D.L.n.13 del 25 febbraio 2022);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p. Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022);
- Frode in agricoltura (art. 2 L.898 23 dicembre 1986- Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

- Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (art. 289 bis c.p. - Introdotto da L. n. 3/2019);
- Peculato (art. 314 c.p. - Modificato da L. n. 69/2015);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p. - Introdotto dal D.L. n.92 del 04.07.2024)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p. - Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020);
- Concussione (art. 317 c.p. - Modificato da L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - Modificato da L. n. 69/2015);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p. - Modificato da L. n. 69/2015);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p. - Introdotto da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p. - Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022);
- Riparazione pecuniaria (Art. 322 quarter c.p. - Modificato da L. n. 3/2019);
- Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p. - Modificato da L. n. 114/2024)

2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):

- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p. - Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p. - Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p. - Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p. - Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 377 bis);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art 416 c.p. - Modificato da L. n. 236/2016);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p. Modificato da L. n. 69/2015);
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (art. 416 bis 1 c.p. - Introdotto da D.Lgs.n.21/2018 e modificato da Legge n.60 del 24 maggio 2023)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p. - Sostituito da L. n. 62/2014);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri_(DPR 43/1973, art. 291 *quater*);

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. - Introdotto da D.Lgs n.21/2018);

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p. - Introdotto da D.Lgs n.21/2018).
5. **Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):**
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p. - **Articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023**);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
 - Frodi in competizioni sportive
6. **Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter):**
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. - Modificato da L.n.69/2015);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c. Introdotto da L.n.69/2015);
 - Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c. - Introdotto da L.n.69/2015);
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c. Modificato da L.n.69/2015);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c. - Introdotto dalla L. n. 262/2005);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.- Sostituito dalla L.n.192/2012, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p. - Introdotto da D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019);
 - Pene accessorie (art. 2635 ter c.p.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 – D. Lgs. N.19 del 2 marzo 2023);
 - Falso in prospetto (art. 173-bis; d.lgs. 58/1998)

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27; d.lgs. 39/2010)

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater).

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 – bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis. 1 c.p. - Introdotto da D.Lgs. n. 21/2018) e modificato dalla L. n. 60 del 24 maggio 2023).
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1. c.p - Introdotto dal D.L. n. 7/2015 e convertito con modificazioni da L. n. 43/2015);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.- Introdotto da L. n. 153/2016);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2. c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies 2. c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289 ter c.p. - Introdotto da D.Lgs. 21/2018);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 ter c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (art. 1 e 2 L. 342/1976).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.-_Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021));

- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p., 609 undecies c.p. (Introdotta dall'Art. 4 L. n.38 del 6 febbraio 2006));
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis - Introdotta dall'Art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p. - Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 603 bis c.p.);
- Tortura (art. 613 bis - Introdotta dall' Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017);
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 ter - Introdotta dall'Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017).
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 -bis c.p. Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018)

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998 - Modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998 - Modificato dal D.Lgs. 107/2018 e da L. n.238 del 23 dicembre 2021).
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187—bis TUF - Modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- Manipolazione del mercato (Art. 187 – ter TUF - Modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art. 187 – ter 1. TUF -Introdotta dal D.Lgs. 107/2018);
- Responsabilità dell'ente (Art. 187 – quinquies TUF Modificato dal D.Lgs. 107/2018);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 14 REG. EU. N. 396/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (Art. 15 REG. EU. N. 396/2014).

11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007(art. 25 septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p - Modificato da D.Lgs.n.195/2021.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.- Modificato da D.Lgs.n.195/2021) (Modificato da D. Lgs.n.195/2021);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Modificato da D.Lgs.n.195/2021 - art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p. Modificato da D.Lgs.n.195/2021).

14. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotto dal D.Lgs.184 del 18.11.2021 e modificato da D.L. 10.08.2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9.10.2023 (art. 25 octies.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

- Legge sulla protezione del diritto d'autore (Art. 174-ter L. 633/1941 - Modificato e inserito da Legge n. 93 del 14 luglio 2023);

16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.),

17. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 *undecies*):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--*bis* c.p.);
- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p. - Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023);
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p - Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c. p. - Introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018);
- Abbandono di rifiuti (Art. 255 D. Lgs. 152/2006 - Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE

n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012 e modificato con la Legge n.161/2017.

19. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), introdotto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. 21/2018.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

20. Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*) (Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge n. 39 del 2019)

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art.4 Legge 401 del 1989).

21. Reati tributari (articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dal D. Lgs. 156/2022) – art. 25 *quinquiesdecies*

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000 -Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 3 D. Lgs. 74/2000 -Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000 - Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/2000 - Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019);
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Introdotto da D.Lgs.n.75/2020);
- Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Introdotto da D.Lgs.n.75/2020);
- Indebita compensazione (Art. 10 quarter D. Lgs. 74/2000 Introdotto da D.Lgs.n.75/2020).

22. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*) (Articolo aggiunto D. Lgs. 75/20220).

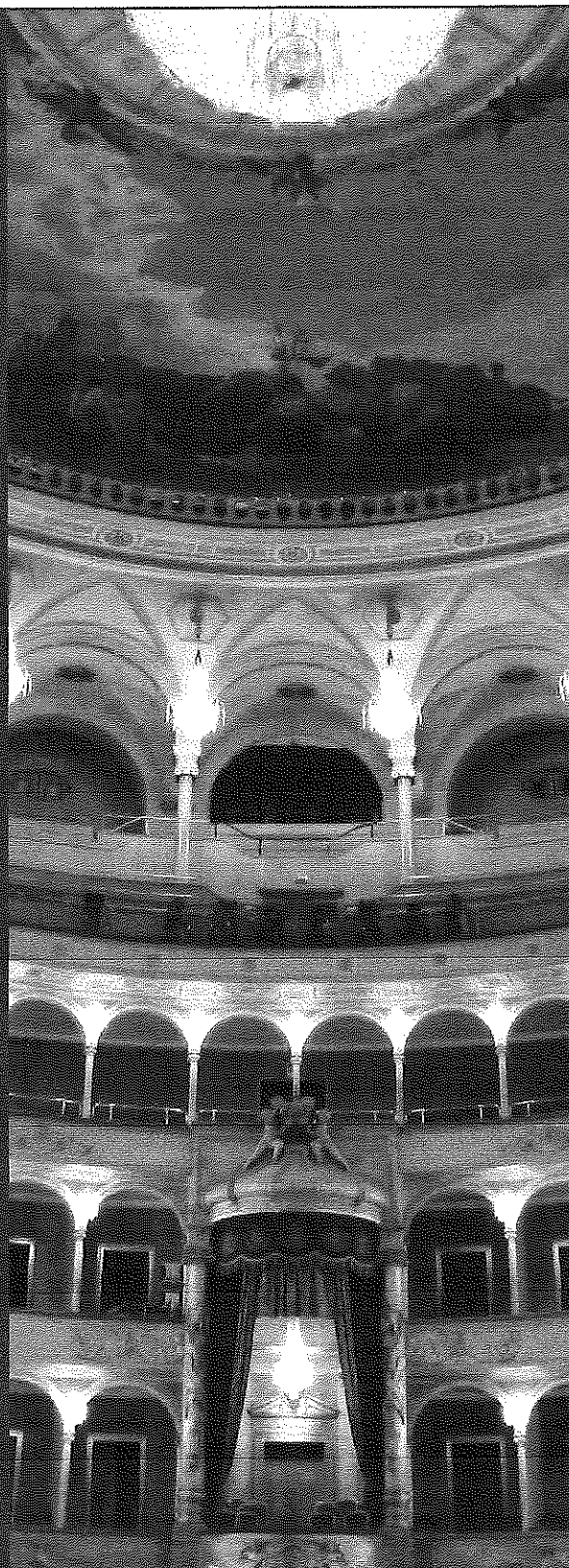
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali- (Art. 282 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 Testo unico n.43 /1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 bis Testo unico n.43 /1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 ter Testo unico n.43 /1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater Testo unico n.43 /1973);
- Altri casi di contrabbando (Art. 292 Testo unico n.43 /1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 Testo unico n.43 /1973).

23. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*) (Articolo aggiunto da L. 22 del 9 marzo 2022).

- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p. - Articolo modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024);
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.).

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
(art. 25 *duodevicies*) (Articolo aggiunto da L. 22 del 9 marzo 2022).

- Riciclaggio beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.518-terdecies c.p.).



CODICE ETICO

ver.4 – 30 maggio 2025

**TEATRO DELL'OPERA
DI ROMA**

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. LA FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE	3
2. PRINCIPI GENERALI.....	4
2.1. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DEL DENARO CONTANTE.....	5
2.2. CRITERI ETICI.....	5
2.3. CONFLITTO DI INTERESSI.....	7
2.4. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
2.5. TRASPARENZA.....	8
3. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE PUBBLICHE	9
4. PRINCIPI DI CONDOTTA DA OSSERVARE NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE PRIVATE.....	10
4.1. RAPPORTI CON DONATORI E SPONSOR PRIVATI	10
5. PRINCIPI DI CONDOTTA DA OSSERVARE NEI RAPPORTI CON ALTRI INTERLOCUTORI.....	11
5.1. RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI	11
5.2. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ.....	12
5.3. RAPPORTI CON I MEDIA.....	12
5.4. CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	13
5.4. TUTELA DEGLI ANIMALI.....	14
6. POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI COLLABORATORI	14
7. RAPPORTI CON IL PUBBLICO	15
8. OBBLIGHI DI FORNITORI E PARTNER CON RIFERIMENTO AL CODICE ETICO	16
9. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO.....	17
10. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO.....	19
11. TUTELA DELLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO	19
12. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	20
13. TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE	20
14. TUTELA AMBIENTALE.....	21
15. PRINCIPI REALATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI	22
16. SANZIONI.....	22



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

1. PREMESSA

Il Codice Etico rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno della Fondazione, in quanto indica i principi e i valori ai quali ogni soggetto deve uniformare il proprio comportamento.

La diffusione del Codice Etico è andata aumentando nel corso degli ultimi anni, anche in virtù di specifiche disposizioni di legge che, soprattutto a livello internazionale, hanno indotto aziende e altre organizzazioni alla sua adozione. In Italia, l'importanza di dotarsi di uno strumento come il Codice Etico si è accentuata, tra l'altro, a seguito della previsione di una specifica responsabilità degli enti in conseguenza della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 prima, e a seguito della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) poi.

Il presente Codice Etico esprime, quindi, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai componenti degli organi della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE (di seguito "Fondazione" o "Teatro dell'Opera"), dai dipendenti – dirigenti e non – nonché, in genere, da quanti si trovino a svolgere – in nome o per conto della Fondazione ed anche in conseguenza di un rapporto di collaborazione a progetto, di prestazione di opera professionale o di stage (di seguito, i "Collaboratori") – una o più delle identificate attività a rischio.

Esso contiene una serie di principi ai quali sono improntati tutta l'attività ed i comportamenti della Fondazione e che devono essere osservati in virtù di ogni e qualsiasi disposizione normativa applicabile.

Alla luce di ciò, la Fondazione ha deciso di adottare il proprio Codice Etico e di renderlo ufficialmente parte del proprio sistema di controllo interno.

Il presente Codice Etico aderisce, inoltre, ai principi del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, definito dal Governo "al fine di assicurare, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico".

1.1. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE, che ha personalità giuridica di diritto privato, è stata costituita a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro dell'Opera, attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345,



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

convertito in Legge 26 gennaio 2001 n. 6, dai seguenti soci fondatori: lo Stato, il Comune di Roma e la Regione Lazio.

La Fondazione alla luce della tradizione artistica e culturale dell'Ente Autonomo Teatro dell'Opera di Roma, si propone di promuovere, favorire e incrementare l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e l'orientamento di coloro che intendono dedicarsi o già si dedicano ad attività connesse con la cultura, l'arte musicale e lo spettacolo, in particolare la formazione dei quadri artistici, tecnici e manageriali, promuovendo e incoraggiando ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline.

2. PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE ha l'obiettivo di definire un sistema di regole, cui devono attenersi tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione e nel suo ambito.

Alla sua osservanza sono tenuti:

- i rappresentanti degli organi sociali e i dirigenti, ai quali soprattutto spetta di conformare tutte le azioni al rispetto del Codice, diffonderne la conoscenza e favorirne la condivisione da parte di dipendenti e collaboratori;
- i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalarne le eventuali infrazioni;
- i collaboratori esterni, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice, uniformando ad esse i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto con la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE;
- partner e sponsor, commerciali od operativi, della Fondazione che abbiano un ruolo in progetti, eventi ed operazioni.

Tutti i Destinatari si impegnano a perseguire i propri obiettivi con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

In questo quadro la Fondazione si impegna a:

- favorire la massima diffusione del Codice Etico, provvedendo al suo approfondimento ed aggiornamento, anche mettendo a disposizione di tutti i dipendenti le politiche e linee guida di gestione definite per ogni ambito di attività;
- assicurare un programma di formazione differenziato e sensibilizzazione continua circa le problematiche attinenti al Codice Etico;

00184 Roma – Piazza Beniamino Gigli, 7 – tel. 06 481601 – fax 06 4881253

C.F. 00448590588 – P.IVA 00896251006



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- svolgere tutte le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia inerente a possibili violazioni, applicando, in caso di accertamento delle stesse, adeguate sanzioni.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Fondazione può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi sanciti nel presente Codice Etico.

2.1. Gestione dei flussi finanziari e del denaro contante

I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. E' tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE mette in atto i necessari controlli per la verifica dell'autenticità del denaro contante incassato e utilizzato nell'ambito delle attività aziendali. E' richiesta ai destinatari la massima diligenza e attenzione nella gestione del denaro contante per garantire che non venga incassato o speso denaro contraffatto.

2.2. Criteri etici

Nel presente paragrafo sono riportati i criteri etici fondamentali riconosciuti dalla FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE per l'affermazione della propria mission, a cui devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione.

a) Legalità

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi, del Contratto e dei regolamenti applicabili, nonché del Codice Etico e delle procedure interne.

b) Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholders (gestione del pubblico, organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori, rapporti con la comunità



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

circostante e con le istituzioni che la rappresentano), la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE evita qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sul genere sessuale, sulla razza, sul ceto, sull'origine nazionale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e filosofiche, sulla filiazione ad associazioni politiche o sindacali, sullo stato di salute e di invalidità, sull'età.

c) Onestà

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i collaboratori della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il CCNL; il contratto individuale, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Fondazione può giustificare un operato non conforme a una linea di condotta onesta.

d) Correttezza

Nell'ambito di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

e) Rapporti con gli organismi di controllo

I rapporti con gli organismi di controllo sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell'informazione.

Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano essere comunicate agli organismi di controllo.

f) Riservatezza

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio delle proprie mansioni lavorative.

g) Valore dei collaboratori

I collaboratori della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE sono un fattore indispensabile per il successo dell'ente. Per questo motivo la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE tutela e promuove il valore dei collaboratori allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione e accrescerne il patrimonio di competenze possedute. Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE richiede che l'autorità sia



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e la professionalità del collaboratore.

h) Qualità dei servizi

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela del pubblico oltre che all'apprezzamento della collettività in cui opera.

i) Libertà di mercato

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE conforma la propria attività alla salvaguardia dei principi di concorrenza e libertà di mercato.

j) Vigilanza sui minorenni

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si impegna a vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Fondazione.

Le relazioni con i minori devono svolgersi con il massimo rispetto del principio della correttezza morale. Non è tollerata alcuna forma di abuso sui ragazzi, sia essa fisica o psicologica. E' richiesto il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani, anche al fine di prevenire le devianze, l'abuso e lo sfruttamento commerciale. La guida e l'educazione dei giovani deve essere condotta in accordo con modelli che valorizzino i principi etici e umani.

k) Detenzione e diffusione di materiale pornografico

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE condanna la produzione, la detenzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di materiale pornografico che coinvolga minori.

2.3. Conflitto di interessi

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa.

Il verificarsi di situazioni di conflitto d'interesse, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità della Fondazione.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

I destinatari sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all'interno della Fondazione.

Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate alla Fondazione – nella figura del proprio superiore gerarchico. Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio al Teatro o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

2.4. Prevenzione della Corruzione

La Fondazione si impegna a garantire le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ambito delle attività aziendali.

A tal fine, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 2012, al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" la Fondazione ha adottato un proprio "Piano di Prevenzione della Corruzione" quale strumento per la definizione della propria strategia di contrasto del fenomeno corruttivo.

Ogni Dipendente è chiamato a rispettare le prescrizioni contenute nel predetto "Piano di Prevenzione della Corruzione" e a prestare la propria collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), individuato dalla Fondazione.

2.5. Trasparenza

La Fondazione s'impegna ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli stakeholders in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo. A tal fine, Il Teatro opera in ossequio alle prescrizioni della Legge n. 190 del 2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), del D. Lgs. n. 33 del 2013 (recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

3. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE PUBBLICHE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE intrattiene le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge e allo Statuto, in spirito di massima collaborazione, con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali, in Italia o in altri Paesi.

Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'ente.

A tal fine è fatto divieto a chiunque operi nell'ambito della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE o su suo incarico di offrire, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Tali prescrizioni non possono essere eluse con il ricorso a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano, di fatto, le stesse finalità non lecite sopra vietate. Atti di cortesia, omaggi e forme di ospitalità verso pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono sempre essere previamente autorizzati secondo le specifiche procedure della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE; essi sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla fattispecie a condizione che ciò non comprometta l'integrità e la reputazione della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE e non influenzi l'autonomia di giudizio del destinatario.

Essi dovranno, comunque, essere comunicati all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Fondazione.

Allo stesso modo i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori non possono ricevere omaggi o altri benefici, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora un dirigente, un dipendente, un collaboratore o altro esponente della FONDAZIONE



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE riceva regali oltre i suddetti limiti, dovrà immediatamente provvedere alla restituzione, dandone immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA DA OSSERVARE NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE PRIVATE

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE favorisce lo sviluppo dei settori economici coinvolti o rappresentati nelle proprie iniziative.

Nella conduzione di rapporti d'affari con istituzioni e aziende private i rappresentanti degli organi sociali, il management, i dipendenti e i collaboratori devono agire secondo il principio della correttezza professionale e dell'efficienza.

In particolare essi sono tenuti, oltre a quanto sopra detto per ciò che concerne i rapporti con le Istituzioni Pubbliche, a fornire agli interlocutori tutte le informazioni necessarie a compiere una valutazione consapevole dell'oggetto delle trattative e a selezionare le controparti secondo criteri di affidabilità, professionalità ed eticità delle stesse.

La valutazione dei fornitori deve prevedere anche la valutazione della qualità e del prezzo dei diversi beni e servizi proposti secondo criteri di efficienza e di efficacia.

4.1. Rapporti con donatori e sponsor privati

Per lo sviluppo delle proprie attività in Italia e all'estero, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si avvale anche di donazioni e di proventi da sponsorizzazioni. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE impronta la propria condotta nei rapporti con i donatori e sponsor a principi di massima trasparenza e correttezza.

Donatori

Le risorse raccolte mediante donazioni spontanee o attività di fund raising intraprese dalla FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE vengono utilizzate secondo criteri di efficacia ed efficienza garantendo al donatore un'adeguata informazione sulle modalità di utilizzo delle risorse ricevute. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE riconosce, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.

Sponsor

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA si riserva di valutare preventivamente il



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

potenziale sponsor e di accettare collaborazioni di co-branding e co-marketing solo con soggetti la cui attività e profilo aziendale non siano in contrasto con la missione della Fondazione e non siano lesivi dell'immagine della stessa. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si impegna a rispettare la privacy degli sponsor e a gestire i fondi da essi ricevuti nell'assoluto rispetto delle loro indicazioni. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si impegna a fornire a ciascun potenziale sponsor informazioni dettagliate sulla Fondazione stessa e sulle sue attività.

5. PRINCIPI DI CONDOTTA DA OSSERVARE NEI RAPPORTI CON ALTRI INTERLOCUTORI

5.1. Rapporti con i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si astiene da qualsiasi forma di pressione indebita, diretta o indiretta, su esponenti politici o sindacali, anche realizzata attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori ad altro titolo. Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, a loro volta, non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro o utilizzare beni o attrezzature della Fondazione a tale scopo; dovranno, inoltre, chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali, non rappresentando, pertanto, l'opinione e l'orientamento della Fondazione.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni territoriali, ambientaliste, ecc.) nessun dirigente, dipendente o collaboratore deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della Fondazione. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni non profit, oppure che siano di notevole valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE presta particolare attenzione a ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale.

5.2. Rapporti con la collettività

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori della solidarietà e del dialogo con le parti interessate.

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove possibile, di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano.

Nell'ambito della propria attività la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si ispira anche al principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Infine, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

5.3. Rapporti con i media

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni.

Per tale ragione essa gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e impegnandosi a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio secondo le norme di legge, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso la diffusione di informazioni ai media, le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e anche dei programmi futuri.

Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato della Fondazione è riservata esclusivamente alle funzioni competenti. È, pertanto, fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE senza la preventiva autorizzazione.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

5.4. Corruzione tra privati

La Fondazione per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, e per trarre il maggior vantaggio possibile dalle sue attività, vigila affinché tutti i Destinatari del Codice non siano autori di corruzione privata (c.d. condotta attiva).

Il Teatro definisce a tal proposito apposite regole comportamentali allo scopo di impedire che vengano dati o semplicemente offerti vantaggi ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, legati a Società terze (private) per indurli a venire meno ai doveri derivanti dai propri uffici, cagionando così un danno alla propria Società.

Non possono, di conseguenza, essere intraprese in tali rapporti - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni:

- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o soggetti ad essi sottoposti) di società private;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- utilizzare le risorse finanziarie della Società al fine di compiere atti di corruzione verso imprese private;
- assumere risorse legate a rappresentanti di potenziali società clienti come contropartita per il compimento, da parte di questi, di comportamenti infedeli e dannosi per la società cliente stessa;
- simulare costi per regali ed omaggi fittizi o per valori superiori a quelli reali al fine di creare "fondi neri" con i quali perpetrare atti di corruzione verso privati;
- offrire regali ed omaggi a società private, se non di modesta entità e nel rispetto dell'iter autorizzativo aziendale;
- riconoscere rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare atti di corruzione verso società private;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- acquistare beni indicati come strumentali ma in realtà destinati ad essere elargiti a rappresentanti di società terze al fine di ottenere dagli stessi comportamenti infedeli e dannosi per le società di appartenenza;
- sostenere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizie, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati di corruzione tra privati.

La Fondazione proibisce ogni forma di corruzione, non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque.

5.4. Tutela degli animali

La presenza di animali può essere prevista in spettacoli e rappresentazioni, escludendo qualsiasi utilizzo che li sottoponga a violenze, stress o atteggiamenti irrispettosi della loro dignità.

6. POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI COLLABORATORI

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE favorisce e presta attenzione alla crescita professionale e personale dei propri dipendenti e collaboratori.

Essa predispone un ambiente lavorativo ricettivo, stimolando la proposizione dei contributi professionali dei singoli e si adopera per coinvolgere le persone nella condivisione degli obiettivi e nell'assunzione di responsabilità coerenti con i ruoli ricoperti.

Le politiche di selezione, di retribuzione e di formazione dei dipendenti sono ispirate a criteri di professionalità, di competenza e di merito, rifiutando ogni tipo di discriminazione o pressioni di qualsivoglia provenienza volte a favorire l'assunzione o l'affidamento di incarichi a vantaggio di persone o soggetti al di fuori di proprie libere scelte.

Sulla base dello stesso principio, la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si attende che il management, i dipendenti e i collaboratori agiscano con imparzialità, evitando qualsiasi disparità di trattamento, e che si adoperino al mantenimento di un clima interno rispettoso delle dignità e della personalità individuale.

Le assunzioni avvengono nel pieno rispetto di tutte le norme legali e contrattuali, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti di dipendenti e Collaboratori.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o Collaboratore verso un altro dipendente o Collaboratore.

Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE è contraria a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e affiliazione politica, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico-sociale nonché alla concessione di qualunque privilegio legato ai medesimi motivi.

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE è contraria al "lavoro nero", infantile e minorile nonché a qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto sottoscritto dalle parti. La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE promuove la cultura anche fra i propri dipendenti e Collaboratori e valorizza la loro professionalità, sostenendone la formazione e cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze.

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro, il Teatro favorisce lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa prevedendo specifici programmi di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

Al personale è richiesto di sollecitare l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze, metodologie di lavoro, informazioni ai propri superiori o dirigenti, mentre ai dirigenti si richiede di prestare la massima attenzione alla valorizzazione delle potenzialità delle persone che gestiscono, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle mansioni loro assegnate.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione al presente Codice Etico o alle disposizioni legislative applicabili.

7. RAPPORTI CON IL PUBBLICO

I rapporti con il pubblico mirano all'eccellenza della qualità produttiva offerta e si ispirano inoltre ai principi di correttezza, onestà, professionalità e trasparenza. Peraltro la



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE, pur impegnandosi a garantire imparzialità nei confronti degli spettatori e una prestazione del servizio uguale per tutti, si riserva la facoltà di concedere biglietti/abbonamenti a prezzi agevolati al fine di favorire l'avvicinamento al teatro di particolari fasce di pubblico (es. offerte speciali per giovani, riduzioni per anziani ecc.). Come da normativa vigente, a tutti gli spettatori viene rilasciato debito titolo di accesso; è vietato a terzi sprovvisti del necessario titolo l'accesso nelle sale della Fondazione. Il personale della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE presente in sala non è quindi autorizzato a consentire l'accesso a persone esterne prive di adeguato titolo.

8. OBBLIGHI DI FORNITORI E PARTNER CON RIFERIMENTO AL CODICE ETICO

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE porta a conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali il contenuto del presente Codice.

A loro volta, i fornitori e i partner commerciali dovranno sottoscrivere idonee dichiarazioni di conoscenza dei principi ivi contenuti, impegnandosi a osservarli nell'ambito dei rapporti con la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a violare tali principi.

POLITICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla propria gestione, conservando traccia di ogni operazione intrapresa, al fine di consentire la sua registrazione contabile, la ricostruzione delle motivazioni e l'individuazione delle responsabilità.

Al fine di fornire al management tutti gli elementi necessari all'indirizzo e alla verifica della gestione secondo i principi di efficienza e di efficacia, nonché di rendere la stessa gestione conforme alle norme di legge, i rappresentanti degli organi interni, i manager e tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle norme preposte alla registrazione degli accadimenti riguardanti la Fondazione, in funzione delle responsabilità e dei ruoli ricoperti. È, inoltre, richiesto a tutti i componenti degli organi sociali, manager, dipendenti e collaboratori di non utilizzare le risorse materiali e immateriali, le attrezzature, gli immobili e il patrimonio di



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

informazioni di proprietà della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE per scopi personali o non legati alla gestione.

In nessun caso è consentito l'utilizzo delle suddette risorse al di fuori delle responsabilità connesse con il ruolo ricoperto o per compiere azioni contrarie all'interesse della Fondazione.

9. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

a) Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli stakeholders interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice a tutti i collaboratori, la Direzione del Personale predispone e realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

b) Segnalazioni degli stakeholders

Tutti gli stakeholders della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE possono segnalare, per iscritto o per via telematica e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all'Organismo di Vigilanza che provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. E' dovere dell'Organismo di Vigilanza di agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

È, altresì, assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, eventuali segnalazioni di comportamenti ritenuti anomali o irregolari possono essere inviate:

- laddove relative alla violazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ex Legge 190/2012, all'indirizzo di posta certificata whistleblowing@pec.teatrodellopera.it, il cui accesso è rigorosamente riservato al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ed al Sovrintendente,
- laddove relative alla violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, all'indirizzo odv@operaroma.it; il cui accesso è rigorosamente riservato all'Organismo di Vigilanza.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Le segnalazioni devono riportare le informazioni utili a supportare le attività istruttorie e gli estremi del segnalante, anche al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi direttamente dallo stesso.

Nei casi in cui il segnalante non sia identificabile le segnalazioni non avranno seguito.

L'identità del segnalante è protetta. In particolare, nei casi in cui il soggetto segnalante sia un dipendente della Fondazione o un diretto collaboratore, allo stesso è garantito che nessuna ritorsione sarà messa in atto nei suoi confronti.

Tuttavia, qualora l'attività istruttoria faccia emergere l'infondatezza della segnalazione e/o che la stessa sia stata originata da meri intenti delatori, la Fondazione si riserva di valutare la possibilità di avviare azioni disciplinari verso il responsabile.

c) Violazioni del Codice Etico

Le norme contenute nel presente Codice devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste sia per i dipendenti della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE, sia per i collaboratori della Fondazione con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE si impegna a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

Per le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili si rinvia al Regolamento Disciplinare affisso in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e dalle norme giuridiche.

Si sancisce la rilevanza disciplinare delle norme comportamentali contenute nel presente Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza, a norma del D.Lgs. 231/01, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di contestate violazioni del presente Codice Etico.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

10. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO

La Fondazione richiede massima trasparenza nelle operazioni commerciali e nei rapporti con i terzi, nel pieno rispetto delle normative, nazionali e internazionali, in tema di lotta ai fenomeni di autoriciclaggio e di riciclaggio.

I Destinatari non possono di conseguenza avviare rapporti d'affari per conto della Fondazione con partner, fornitori o terzi che non diano adeguate garanzie di onorabilità e non godano di buona reputazione ovvero il cui nome sia associato a vicende connesse ad attività di riciclaggio nonché di autoriciclaggio.

Tutte le transazioni finanziarie, inclusi i conferimenti da parte dei Soci, devono trovare adeguata giustificazione e devono essere effettuate mediante mezzi di pagamento/conferimento che ne garantiscano la tracciabilità e la lecita provenienza.

Inoltre, la Fondazione dovrà intrattenere rapporti d'affari esclusivamente con clienti e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. Ciascun'area aziendale dovrà dotarsi di misure idonee a garantire che non siano accettate forme di pagamento identificate quale strumento di riciclaggio di denaro illecito. La Fondazione è impegnata al pieno rispetto di tutte le leggi antiriciclaggio vigenti a livello mondiale, comprese quelle che prescrivono la denuncia di transazioni sospette in denaro contante o di altra natura.

11. TUTELA DELLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale. Le attività della FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Le attrezzature e i metodi di lavoro devono essere concepiti tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Tutti i destinatari del presente Codice, nell'ambito delle proprie attività, partecipano a tale processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi è a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il Datore di Lavoro e le figure aziendali dotate di poteri gerarchici e funzionali devono curare, o fare in modo che terzi che agiscono per conto della Fondazione curino, il rispetto delle disposizioni vigenti ed in generale le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

Gli organi sociali e il Datore di Lavoro devono assicurare che la Fondazione disponga di una struttura organizzativa tale da assicurare una chiara suddivisione di compiti e obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione e con le prescrizioni regolamentari e di legge, a partire dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti fino al singolo lavoratore.

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono rispettare le procedure aziendali e le misure generali di tutela previste in azienda.

In caso di affidamento, da parte della Fondazione, di lavori in appalto a terzi, il Datore di Lavoro committente e i Dirigenti promuovono la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

12. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE sancisce il divieto assoluto in capo ai destinatari del presente Codice di alterare e/o modificare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

13. TUTELA DEI DIRITTI D'AUTORE

La FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE sancisce il divieto assoluto in capo ai destinatari del presente Codice di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui in particolare, i diritti di marchio, disegno e modello, brevetto per invenzione e modello di utilità, e sulle informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. I destinatari del presente Codice sono tenuti ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l'utilizzazione di opere e materiali protetti.

14. TUTELA AMBIENTALE

Il Teatro dell'Opera promuove politiche di gestione raccolta rifiuti che contemperino le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore, proprie delle attività di impresa, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

La Fondazione in particolare, ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, in considerazione dei diritti della comunità e delle generazioni future.

La Fondazione si impegna a considerare, nell'ambito della gestione operativa e delle iniziative di business, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare l'impatto negativo che le proprie attività aziendali hanno sull'ambiente.

A tal fine la Fondazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- promozione di attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente, attraverso l'utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale e di uso sostenibile delle risorse;
- valutazione degli eventuali impatti ambientali derivante dalle attività e dai processi aziendali;
- collaborazione con gli stakeholder, interni (es. dipendenti) ed esterni (es., Istituzioni), per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali.

La Fondazione pertanto condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose in materia ambientale.

Per questa ragione, nello svolgimento della propria attività, la Fondazione. si impegna al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e normativa ambientale applicabile al proprio settore, salvaguardando l'ambiente circostante e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

In tale ottica, quando promuove, progetta o affida a terzi la gestione di attività che generano impatti ambientali ovvero ancora lo smaltimento dei rifiuti prodotti, la Società assicura la previa qualificazione tecnico-professionale dei fornitori impiegati, nonché la previsione di apposite



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

clausole contrattuali che impongano il rispetto da parte degli stessi di tutte le normative ambientali applicabili, delle procedure previste e dei principi etici definiti dalla FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE.

La Società garantisce in ogni caso l'individuazione e la creazione di appositi ruoli e funzioni, anche attraverso la previsione di un sistema di adeguate deleghe e procure, che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio in materia ambientale.

15. PRINCIPI REALATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI

Il Teatro dell'Opera considera principio inderogabile l'impiego di sola mano d'opera che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull'immigrazione ed, in particolare, col D. Lgs. n. 286/1998, il cui art. 22, "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", è stato inserito nel novero dei reati compresi nel D. Lgs. n. 231/01 a partire dal mese di Agosto 2012.

In considerazione di quanto sopra, tutti i destinatari del presente Codice Etico devono adottare i seguenti comportamenti:

- non impiegare risorse umane non in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che non possono esibire regolare permesso di soggiorno;
- richiedere a tutti i fornitori chiamati a erogare servizi o lavori in conformità alle disposizioni regolamentari adottate dalla Società, di avvalersi esclusivamente di personale in regola con le disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno e/o che possano esibire regolare permesso di soggiorno.

16. SANZIONI

Il presente Codice Etico rappresenta fonte regolamentare dei rapporti di lavoro con la FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA CAPITALE pertanto ogni violazione dei suoi contenuti comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati alla loro gravità, alla eventuale rilevanza della recidiva, alla presenza di dolo, colpa ed al grado di quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili (in Italia della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300) e del Regolamento disciplinare interno.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - A
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - A-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4. SISTEMA DI CONTROLLO	7

- PARTE SPECIALE - A -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili anche se in via prudenziale, alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione del sesto comma, c. p.)

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Fondazione potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Fondazione medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

➤ Ipotesi di Associazione per delinquere (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- partecipazione ad una organizzazione criminosa facendone derivare un vantaggio per la Fondazione, indipendentemente dalla commissione di reati specifici;
- commissione di un reato non previsto dal D. Lgs. 231/2001 mediante lo strumento associativo con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al citato Decreto (es. applicazioni di sanzioni interdittive e pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001, anche in relazione alla commissione di reati tributari);

- commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 con l'aggravante del vincolo associativo e, quindi, con la conseguente applicazione di eventuali sanzioni aggiuntive.

ESEMPIO:

Esponenti della Fondazione nonché soggetti apicali, potrebbero commettere tale reato durante la procedura di selezione per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, co-marketing e fund raising con soggetti terzi.

Finalità di realizzazione:

La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere degli illeciti vantaggi per la Fondazione, con lo scopo di realizzare uno o più delitti predeterminati.

ESEMPIO:

Tale reato potrebbe essere commesso quando più persone si associano nell'intento di promuovere attività finalizzate ad ottenere un vantaggio per la Fondazione mediante la promessa di denaro o di altra utilità (es. accordo nell'avvio di una campagna promozionale d'accordo con terzi).

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c. p.)

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra considerata, il reato può essere commesso da qualsiasi soggetto che accetta, direttamente o a mezzo intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso in cui:

- il sovrintendente o Dirigenti o color che si occupano di relazione esterne e pubbliche relazioni utilizzano il ruolo apicale per promettere denaro o altre utilità (ad esempio affidamenti, incarichi, finanziamenti, autorizzazioni, etc..) in cambio di voti.

Finalità di realizzazione:

La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere degli illeciti vantaggi per la Fondazione, con lo scopo di ottenere autorizzazioni, affidamenti, finanziamenti, etc....

2. AREE A RISCHIO

Come indicato nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, relativamente alla presente Parte Speciale A è stata identificata la seguente area a rischio:

Q. COINVOLGIMENTO IN UN'ORGANIZZAZIONE PER LA QUALE POTREBBERO VERIFICARSI I PRESUPPOSTI DEL VINCOLO ASSOCIATIVO EX ART. 416 C.P.

- Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere).

ESEMPIO: "Gestione delle attività di ideazione, definizione e svolgimento delle attività promozionali (es. sponsorizzazioni, attività di co-marketing e fund raising)".

Inoltre sono individuate come aree di rischio la Sovraintendenza, gli organi collegiali e i gestori di relazioni esterne.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività rientranti o riconducibili alla suddetta Area a rischio, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- intrattenere operazioni commerciali fittizie o per importi differenti da quelli reali al fine di realizzare provviste di denaro da destinare ad attività illecite;
- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientrante tra quelle considerate nella presente parte speciale;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di associazione per delinquere.

In via generale, ai destinatari della presente parte speciale è richiesto di:

- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure / istruzioni operative aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/agenti di commercio/clienti/partner, anche stranieri;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori di beni e servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti di criminalità organizzata con riferimento all'area a rischio identificata (rif. Paragrafo 2).

Q. COINVOLGIMENTO IN UN'ORGANIZZAZIONE PER LA QUALE POTREBBERO VERIFICARSI I PRESUPPOSTI DEL VINCOLO ASSOCIATIVO EX ART. 416 C.P.

➤ Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:

- prevedere l'adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti;
- valutare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, analizzando preventivamente e continuamente il territorio in cui la Fondazione opera. Tale attività può essere svolta anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, e può basarsi su dati o notizie diffuse delle predette Istituzioni e Associazioni, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio;
- svolgere preventivamente sui Partner commerciali, anche esteri, idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica anche tramite acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione che nulla osta ai fini dell'art. 10, L. 575/1965 o, per le persone fisiche, del casellario giudiziale o una relativa autocertificazione;
- nella selezione dei partner commerciali, anche esteri:
 - introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno;
 - impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.
- inserire nei contratti con soggetti terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, clienti e consulenti):
 - apposita dichiarazione da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti su principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
 - clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittive;

- verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria - UIF;
- garantire che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie vengano effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

A seguire si riportano, per tale categoria di reato, gli strumenti di controllo di cui si è dotata la Fondazione: Policy anticorruzione, codice etico, mappatura dei processi, audit 37001, formazione 231, linee guida Sistema di gestione Prevenzione e contrasto alla corruzione, segregazione dei compiti tra più operatori



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE – B

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN
CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - B	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	7
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	8
4. SISTEMA DI CONTROLLO	9

- PARTE SPECIALE – B

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

E' punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Si precisa che tale reato è applicabile alla Fondazione con riferimento alla vendita di programmi di sala, locandine e dischi.

➤ Ipotesi di Frode nell'esercizio del commercio (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di vendita di prodotti che possano indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, qualità del prodotto stesso, ad esempio:

- alterando le dichiarazioni di origine del prodotto, quali luogo di produzione o fabbricazione;
- dichiarando una composizione del prodotto differente rispetto a quella effettiva.

Finalità di realizzazione:

Trarre un ingiusto profitto inducendo in errore il consumatore finale circa l'origine, provenienza, qualità o quantità del prodotto.

Reati di cui agli articoli artt. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).

Si precisa che i reati che seguono, perpetrabili nella gestione del denaro contante presso il botteghino, sono applicabili alla Fondazione solo a livello prudenziale in considerazione del sempre minor ricorso al denaro contante da parte degli spettatori per l'acquisizione di biglietti per opere teatrali.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito chiunque al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 453 e 454, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- Ipotesi relative ai reati di cui agli articoli art. 453 c.p., 455 c.p., 457 c.p. (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione dei reati di falsificazione, spendita ed introduzione di monete falsificate (anche ricevute in buona fede ed in concorso con altri soggetti), sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- messa in circolazione di valori contraffatti o alterati, attraverso la diffusione degli stessi fra il pubblico, in concerto con il falsificatore o semplicemente dopo averli ricevuti in buona fede, tramite sostituzione del denaro depositato in cassa oppure durante le fasi di conta valori e gestione piccola cassa contante;
- accettazione di denaro contraffatto o alterato in cassa, di concerto con il falsificatore o altro intermediario dello stesso.

Finalità di realizzazione:

I reati potrebbero essere commessi, in linea di principio con lo scopo di:

- mettere in circolazione, dopo averne constatato la falsità, valori contraffatti ricevuti in buona fede, al fine di evitare la perdita connessa;
- incrementare le vendite accettando come forma di pagamento contante contraffatto, di concerto con il falsificatore.

Reati di cui agli articoli 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) e 464 (Uso di valori bollati contraffatti o alterati) .

Si precisa che i reati che seguono, perpetrabili nella predisposizione e presentazione di atti che necessitano di valori e marche da bollo, sono applicabili alla Fondazione solo a livello prudenziale in considerazione del sempre minor ricorso ai valori bollati.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.)

Il reato trova applicazione nei casi indicati negli art. 453, 455 e 457 c.p. anche in caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo con la sola eccezione che le pene sono ridotte di un terzo.

Uso di valori bollati contraffatti (art. 464)

Il reato trova applicazione nel caso in cui, anche in buona fede e nel caso in cui non ci sia concorso nella contraffazione o alterazione di valori bollati, chiunque fa uso di valori bollati contraffatti o alterati.

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione dei reati di contraffazione o alterazione di valori di bollo , nonché di uso di valori bollati alterati o contraffatti (anche in buona fede), sono realizzabili in fare di predisposizione e presentazione di atti che necessitano di valori bollati.

di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Finalità di realizzazione:

I reati potrebbero essere commessi, in linea di principio con lo scopo di:

- mettere in circolazione valori alterati o contraffatti, anche se in buona fede;
- far ottenere alla Fondazione un vantaggio economico.

Contraffazione, alterazione, uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473)

Il reato trova applicazione nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione del reato di uso di marchi o segni distintivi contraffatto o li laterà o li contraffà sono collegati alle aree (quali ad esempio la direzione amministrativa e la direzione artistica) che utilizzano disegni, spartiti, modelli e scenografie oltreché li rendono disponibili.

Finalità di realizzazione:

I reati potrebbero essere commessi, in linea di principio con lo scopo di:

- utilizzare disegni, marchi, spartiti, modelli etc...identici agli originali;
- far ottenere alla Fondazione un vantaggio economico omettendo il pagamento dei diritti.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (art. 474)

Il reato trova applicazione nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione del reato, legato all'introduzione nello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi o contraffatti, riguarda l'ufficio acquisti e il servizio di protezione e prevenzione che nell'acquisto di materiale/dispositivi e altri beni materiali può omettere i dovuti controlli, o intenzionalmente, introdurre prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatto o alterati.

Finalità di realizzazione:

I reati potrebbero essere commessi, in linea di principio con lo scopo di:

- introdurre prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti al fine di ottenere un profitto;
- far ottenere alla Fondazione un vantaggio economico per mancate spese.

2. AREE A RISCHIO

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti di cui all'art. 25-bis e 25-bis 1, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente a ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "B-D", sono di seguito riepilogate:

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Vendita di prodotti on-line e/o c/o Shop Teatro dell'Opera (i.e programmi di sala, locandine e dischi);
- Gestione del denaro contante presso il botteghino.

UFFICIO ACQUISTI, SERVIZIO SPP, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DISREZIONE ARTISTICA

- Introduzione e acquisto di prodotti industriali alterati o falsi;
- Introduzione di beni materiali e dispositivi di sicurezza contraffatti;
- Utilizzo di disegni, spartiti, modelli, scenografie contraffatti

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. n. 231/2001;
- mettere in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute anche in buona fede;
- consegnare all'acquirente una cosa mobile/bene con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato agli acquirenti.
- Mettere in circolazione valori bollati alterati o contraffatti;
- Utilizzare spartiti, modelli, scenografie, disegni privi di marchi.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale con riferimento alle aree a rischio identificate (rif. Paragrafo 2).

Si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di cui:

- all'art. 515 c.p.:
 - garantire l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti messi in vendita;
 - garantire la corrispondenza fra le caratteristiche dei prodotti presentati in qualsiasi comunicazione di carattere pubblicitario e/o promozionale e quelli posti in vendita,
- e agli artt. 453 c.p., 455 c.p. e 457 c.p.:
 - verificare la validità delle monete/banconote ricevute al botteghino anche con l'ausilio di particolari strumenti (ad es. macchine conta-soldi);
 - aggiornare tempestivamente (in particolare a seguito dell'entrata in vigore di nuove banconote) i software delle macchine conta-soldi.
- all'art. 574 c.p.:
 - verificare che tutti i prodotti presentino il marchio CE;

A seguire si riportano, per tali categorie di reati, gli strumenti di controllo di cui si è dotata la Fondazione: Policy anticorruzione, codice etico, mappatura dei processi, audit 37001, formazione 231, linee guida Sistema di gestione Prevenzione e contrasto alla corruzione, segregazione dei compiti tra più operatori, regolamento interno degli acquisti.

- all'art. 515 c.p.:



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE C

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE C-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	10
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	13
4. SISTEMA DI CONTROLLO	16

- PARTE SPECIALE C-

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Ipotesi di concussione (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea teorica, nel caso in cui, il Presidente o il commissario di gara per l'aggiudicazione di una fornitura, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, chieda ad un concorrente denaro o altre utilità in cambio di trattamenti di favore nel corso della procedura di gara.

Finalità di realizzazione:

Ottenere dal concorrente indebiti benefici (es. realizzare lavori extra progetto) a fronte dell'aggiudicazione della commessa, altrimenti affidabile ad altro concorrente.

Reati di Corruzione

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

➤ Ipotesi di corruzione (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione dei suddetti reati, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dazione/promessa di denaro a Funzionari Pubblici (ad esempio attraverso emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute);
- Assunzione di persona legata al Funzionario Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
- Rimborsi spese ai dipendenti fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- Acquisizione di beni e servizi (ivi incluse consulenze e incarichi professionali) con persone/Società segnalate dal Funzionario Pubblico;
- Incarichi a consulenti incaricati di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici. La "disponibilità economica" per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata.

Finalità di realizzazione:

Indurre il Funzionario Pubblico a:

- Ignorare ritardi, omissioni, errori negli adempimenti o certificare l'esistenza di presupposti insussistenti;
- Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati;
- Assumere posizioni e decisioni a favore della Fondazione non giustificate;
- Compiere atti contrari ai doveri d'ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

- Ipotesi di corruzione in atti giudiziari (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dazione/promessa di denaro a Funzionari Pubblici (ad esempio attraverso emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute);
- Assunzione di persona legata al Funzionario Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
- Rimborsi spese ai dipendenti fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
- Acquisizione di beni e servizi (ivi incluse consulenze e incarichi professionali) con persone/Società segnalate dal Funzionario Pubblico;
- Incarichi a consulenti incaricati di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici. La "disponibilità economica" per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata.

Finalità di realizzazione:

Indurre il giudice competente, i suoi consulenti tecnici o i suoi ausiliari a favorire ingiustificatamente la Fondazione in un procedimento/processo al fine di evitare una possibile condanna/sanzione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Ipotesi di induzione a dare o promettere utilità (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i soggetti aziendali assecondino il comportamento induttivo del Soggetto Pubblico che, in abuso di esercizio del proprio potere, sollecita condizioni contrattuali vantaggiose relativi al noleggio degli allestimenti scenici, affitto dei locali e degli spazi della Fondazione.

Finalità di realizzazione:

Assecondare il comportamento induttivo del Funzionario Pubblico al fine di ottenere la realizzazione di un evento da parte dello stesso.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Ipotesi di Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata ai Soggetti Pubblici competenti;
- Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata ai Soggetti Pubblici competenti;

qualora sia ravvisabile un danno in capo all'Ente Pubblico coinvolto.

Finalità di realizzazione:

Trarre un ingiusto profitto dalla produzione di documentazione non veritiera o non corretta, ad es.:

- ottenimento di finanziamento e/o contributo, altrimenti non dovuto;
- dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando, non posseduti (integralmente o parzialmente), al fine di accedere alla graduatoria;

- in ordine a minor imposte sugli spettacoli da pagare alla SIAE;
- ottenimento di una esenzione all'applicazione dell'obbligo di assunzione di categorie protette, altrimenti non dovuta;
- dimostrazione della regolarità di adempimenti richiesti dalla legge.

Indurre in errore il Soggetto Pubblico circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati ad esempio:

- all'Agenzia delle Entrate, al fine di ridurre il carico fiscale gravante sulla Fondazione;
- alle Autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, al fine di evitare sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza.

Reati di Truffa aggravata e Indebita percezione di erogazioni

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dal successivo art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

- Ipotesi del reato di Truffa aggravata e del reato Indebita percezione di erogazioni (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

I suddetti reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di alterazione del contenuto della documentazione (omissione di dati/ informazioni dovute) da inviare ai funzionari del Soggetto Pubblico promotore del bando di finanziamento:

- Attestazione di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)
- Predisposizione di dichiarazioni, prospetti, report, fatture, relazioni ed altra documentazione giustificativa delle spese effettuate falsi o attestanti cose non vere;

- Attestazione di altre informazioni finanziarie non veritiere o non realistiche in merito all'utilizzo del finanziamento richiesto e alla situazione della Fondazione.

Finalità di realizzazione:

Indurre in errore:

- il Funzionario pubblico mediante artifici, raggiri o presentazione di documenti falsi o attestanti dati non veritieri al fine di conseguire l'erogazione del finanziamento anche in assenza dei requisiti prescritti;
- i Funzionari dell'Ente pubblico finanziatore circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento del finanziamento agevolato/a fondo perduto;
- i Funzionari Pubblici addetti alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento e al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte della Fondazione circa la corretta gestione del finanziamento ricevuto al fine di trarne un ingiusto profitto.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Ipotesi di Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Impiego delle somme erogate, in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento;
- Alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/ progetto finanziato.

Finalità di realizzazione:

Utilizzare le erogazioni pubbliche per il finanziamento di attività aziendali diverse da quelle per le quali sono state conseguite.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

- Ipotesi di Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Alterare (ad es.: nella gestione degli adempimenti tributari), il funzionamento di un sistema telematico o di dati in uso a soggetti pubblici (es. Servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate).

Ancora, alterare il funzionamento di un sistema telematico o di dati, informazioni o programmi del sistema telematico in uso presso la SIAE.

Finalità di realizzazione:

L'alterazione del proprio cassetto fiscale del servizio Entratel, anche tramite consulenti esterni, potrebbe avere lo scopo di far risultare l'effettuazione di versamenti e il pagamento delle imposte.

L'alterazione del sistema telematico potrebbe avere lo scopo il pagamento di minori imposte sugli spettacoli.

2. AREE A RISCHIO

Le attività che la Fondazione ha individuato come "sensibili", nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "A", sono di seguito riepilogate:

A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI PROFILO ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (e.g. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero degli Affari Esteri, Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Roma) e altri Enti di settore, anche Internazionali.

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Gestione delle attività di noleggio degli allestimenti scenici, affitto dei locali e degli spazi della Fondazione, messa a disposizione di tele, bozzetti del patrimonio artistico a Enti Pubblici e Soggetti privati per la realizzazione di eventi e mostre.
- Gestione rapporti con la SIAE per adempimenti in materia di diritto d'autore (comunicazioni, pagamento imposte, ecc.) e in occasione di verifiche e ispezioni.

C. MARKETING E COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità.

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Gestione delle attività di affidamento dell'appalto, relative a:
 - Predisposizione della Richiesta di acquisto (RDA) o di un Buono d'Ordine di acquisto (BOA);
 - programmazione annuale degli acquisti;
 - predisposizione degli atti di gara (a titolo esemplificativo bando, disciplinare, schemi di contratto, capitolato di gara e lettere di invito);
 - partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni (giudicatrici e aggiudicatrici) di gara;
 - gestione dei rapporti con i partecipanti alla gara, nella fase di richieste di chiarimento;
 - individuazione contraente;
 - autorizzazione al subappalto;
 - autorizzazione di "varianti" in corso di esecuzione lavori.
- Gestione dei rapporti con l'operatore economico in occasione di:

- valutazione delle offerte;
- aggiudicazione ed eventuale richiesta dell'accesso agli atti.
- Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni di professionisti (i.e. artisti, legali, consulenti ecc.) con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/consulente/professionista;
 - valutazione dei requisiti qualificanti;
 - emissione degli ordini/stipula dei contratti.

F. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E/O AGEVOLAZIONI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici finanziatori (es. MIBACT, Regione Lazio, Comune di Roma, Provincia di Roma, Unione Europea, ecc.), per il conseguimento di contributi (contributo FUS, contributo regionale ecc.) e finanziamenti (es. programmi operativi nazionali/regionali, finanziamenti europei - PAC, ecc.).
- Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di contributi e finanziamenti erogati (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione.
- Gestione del contributo, finanziamento ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea in termini di modalità di utilizzo dello stesso (rendicontazione del finanziamento/contributo ricevuto).

G. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale artistico (i.e. ballerini, orchestrali, membri del coro) e tecnico-amministrativo con particolare riferimento nelle attività di:
 - individuazione e definizione del Bando per la selezione;
 - svolgimento delle prove d'esame;
 - valutazione delle candidature;
 - redazione graduatoria di merito;
 - assunzione del personale idoneo.
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento e in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni, anche tramite consulenti esterni.

H. GESTIONE DEI CONTENZIOSI (ES.: CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO

- Rappresentanza giudiziale della Società, supervisione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e sottoscrizione di transazioni giudiziali e stragiudiziali.

- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

I. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

- Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore.

L. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

- Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni, anche tramite consulenti esterni.

N. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 121/2011

- Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici competenti (ASL, ARPA, Carabinieri del Gruppo Operativo Ecologico, Polizia Municipale, ecc.) nell'ambito delle attività di controllo, accertamento e ispezione sull'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale.

O. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro in occasione di, a titolo esemplificativo:
 - adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
 - visite ispettive in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro;
 - ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;
 - autorizzazione sanitaria.

P. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

- Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali. In particolare:
 - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Fondazione;
 - gestione della rete telematica;
 - manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Fondazione;
 - gestione delle credenziali di autenticazione.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento nella gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò formalmente delegati/autorizzati;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Fondazione;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Pubblici Ufficiali, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per sé e/o per la Fondazione;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, loro parenti e affini e / o soggetti segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza italiani e stranieri omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte ad esempio di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere e/o non complete;
- eludere obblighi di legge / normativi ed evitare comportamenti scorretti al fine di ottenere , a titolo esemplificativo, il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento;

- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Pubblico Ufficiale o di altro rappresentante della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa di propria competenza;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Fondazione in ambito della gestione dei flussi finanziari in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- destinare somme ricevute da organismi Pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- gestire le verifiche ispettive singolarmente senza obbligo di rendicontazione circa l'esito della verifica;
- adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
- fornire alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l'attività di controllo della medesima;
- alterare il funzionamento di sistemi telematici pubblici;
- alterare dati contenuti in documenti/comunicazioni elettroniche aventi natura certificativa e/o efficacia probatoria inviata ai Soggetti Pubblici competenti.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (ad es. pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

Inoltre, tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Fondazione, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all'osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori etici e delle politiche della Fondazione.

Ancora, gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza e, più in generale, nei confronti dei terzi devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in

modo da fornire informazioni chiare accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Da ultimo, è fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etici - comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni: in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione con riferimento alle aree a rischio identificate (rif. Paragrafo 2).

- Con particolare riferimento alle seguenti aree a rischio e attività sensibili che comportano la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in occasione di visite ispettive:

A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI PROFILO ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (e.g. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero degli Affari Esteri, Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Roma) e altri Enti di settore, anche Internazionali.

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Gestione rapporti con la SIAE per adempimenti in materia di diritto d'autore (comunicazioni, pagamento imposte, etc.) e in occasione di verifiche e ispezioni.

G. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento e in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni, anche tramite consulenti esterni.

L. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

- Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni, anche tramite consulenti esterni.

N. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 121/2011

- Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici competenti (ASL, ARPA, Carabinieri del Gruppo Operativo Ecologico, Polizia Municipale, ecc.) nell'ambito delle attività di controllo, accertamento e ispezione sull'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale.

O. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro in occasione di, a titolo esemplificativo:
 - adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
 - visite ispettive in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro;
 - ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;
 - autorizzazione sanitaria.

valgono i seguenti presidi di controllo:

- chiara identificazione dei soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti obbligatori e per verifiche ispettive;

- le attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- il sistema di deleghe e procure deve essere adeguatamente formalizzato e continuamente aggiornato;
- i rapporti istituzionali intrattenuti dal Sovrintendente siano condivisi o comunque portate a conoscenza del Consiglio di Indirizzo;
- assicurare che ciascun rapporto con la Pubblica Amministrazione sia gestito coinvolgendo almeno due soggetti ovvero garantire la tracciabilità degli esiti e delle decisioni intraprese;
- garantire il rispetto delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ad esempio tramite scadenziari e time-table inviati/condivisi con le funzioni coinvolte per la raccolta dei dati di input;
- garantire un'adeguata verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività da parte di un soggetto diverso da chi ha prodotto la documentazione, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati da comunicare;
- garantire un adeguato controllo su eventuali esiti automatici di sistema sui documenti da trasmettere telematicamente;
- assicurare la corretta archiviazione dei documenti predisposti e trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

➤ Con riferimento all'attività sensibile "Gestione delle attività di noleggio degli allestimenti scenici, affitto dei locali e degli spazi della Fondazione, messa a disposizione di tele, bozzetti, del patrimonio artistico a Enti Pubblici e Soggetti privati per la realizzazione di eventi e mostre" valgono i seguenti presidi di controllo:

- chiara identificazione dei soggetti incaricati nella gestione delle attività di noleggio, affitto dei locali e degli spazi della Fondazione;
- le attività relative alla gestione delle attività di noleggio, affitto dei locali e degli spazi devono essere svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- nella fase di negoziazione e stipula di contratti attivi inerenti le attività di noleggio/affitto devono essere chiaramente definite le:
 - fasi relative all'iter di attuazione delle politiche commerciali;

- modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse le previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
- il prezzo di noleggio deve essere definito e condiviso da una pluralità di soggetti responsabili della Fondazione (incluso il Sovrintendente);
- i contratti con le agenzie di spettacolo devono essere sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- deve essere garantita la tracciabilità delle attività di verifica poste in essere dalla Fondazione circa il rispetto dei contratti da parte del cliente;
- tutti i contratti attivi devono essere formalizzati ed adeguatamente archiviati.

C. MARKETING E COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità" valgono i seguenti presidi di controllo:
- tutti gli omaggi devono essere autorizzati dal Sovrintendente ovvero da soggetto con adeguati poteri di rappresentanza;
- gli omaggi possono essere erogati a clienti, fornitori ed enti, o accettati da dipendenti della Fondazione, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque in linea con gli scopi e le politiche commerciali, di promozione e di comunicazione stabilite dalla Fondazione;
- gli omaggi devono essere di modico valore, in modo tale da non influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente;
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti ed in ogni caso devono essere occasionali e appropriati al contesto di business ed alle circostanze;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio in termini di business (ad. es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali);
- garantire la tracciabilità di tutti gli omaggi (i.e biglietti omaggio) effettuati/erogati;
- garantire il rispetto dell'art 6 comma 9 del D.L. 78/2010 in merito al divieto per le Fondazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- garantire il rispetto dei limiti previsti dall'art 6 comma 8 del D.L. 78/2010 in merito alle spese relative all'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre.

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:

- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze avviene mediante valutazione comparativa di più offerte;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- nel processo di scelta del fornitore viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, ad esempio in merito alla solidità finanziaria dello stesso;
- previsione per ogni centro di costo di un budget annuale autorizzato dal Sovrintendente;
- individuare, per ciascun centro di costo, il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma informatica Ligest;
- garantire la validazione, ad opera della Funzione legale, degli aspetti legali dei contratti di acquisto;
- realizzare tutte le richieste di impegno di risorse attraverso il Sistema Ligest e comunque secondo le modalità previste dal Regolamento acquisizione beni, servizi e lavori (i.e. emissione di RDA, emissione di BOA, stipula contratto);
- in caso di urgenze di natura artistica o tecnica garantire la tracciabilità delle motivazioni relative al ricorso di detta tipologia di acquisti;
- garantire la tracciabilità delle verifiche svolte dai vari centri di costo circa il rispetto di quanto riportato nelle RDA;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze è documentato tramite un contratto/lettera di incarico, ovvero un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri, in particolare:
 - tutte le RDA devono essere approvate dal Sovrintendente o da altro soggetto con adeguati poteri di firma;
 - tutti gli Ordini di acquisto devono essere approvati da parte del Sovrintendente ovvero da altro soggetto formalmente delegato;
- predisposizione e aggiornamento dell'albo fornitori con verifica periodica del possesso dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti;
- garantire la tracciabilità dell'evasione dell'ordine (ad es. processando l'ordine tramite il sistema Ligest);
- garantire una sistematica protocollazione dei contratti sottoscritti dal Sovrintendente ovvero da altro soggetto con idonei poteri di firma e rappresentanza;
- ricorrere a modelli standard per i contratti "routinari" (es. contratti artistici) ;

- garantire il rispetto dei vincoli di spesa definiti per ogni centro di costo;
- provvedere a certificare che il bene richiesto sia stato effettivamente consegnato o che il servizio sia stato effettivamente eseguito;
- è sempre garantita la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/ servizio e la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della fornitura/prestazione;
- i contratti con i fornitori/professionisti/artisti/consulenti o con altri soggetti che operino per conto della Fondazione devono riportare la seguente clausola:

"Il fornitore / professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale disponibili sul sito www.operaroma.it quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e dichiara di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del fornitore / professionista dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ".

F. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E/O AGEVOLAZIONI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

➤ Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:

- identificare i soggetti incaricati della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta, gestione e monitoraggio di finanziamenti agevolati e contributi pubblici;
- garantire che le attività di richiesta, gestione e monitoraggio di finanziamenti siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- garantire un'adeguata analisi finalizzata a verificare l'esistenza in capo alla Fondazione dei requisiti per partecipare al bando (es.: numero dei dipendenti; finanziamenti già ottenuti; regola del "de minimis"; ecc.);
- nella predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione di supporto, garantire:
 - l'aderenza ai requisiti della normativa di riferimento / bando;
 - la coerenza tra la documentazione da presentare e quella specifica richiesta del bando;
 - la correttezza e l'autenticità delle informazioni e dei documenti compilati per la richiesta del finanziamento;
- garantire controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);

- eventuali password di abilitazione/identificazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione sono possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- garantire la tracciabilità delle attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- garantire una sistematica attività di verifica sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla Fondazione;
- assicurare che il rendiconto economico consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato e la documentazione di supporto siano stati visionati e approvati da soggetto dotato di idonei poteri;
- garantire la tracciabilità delle registrazioni delle partecipazioni ai progetti formativi definiti dalla Fondazione, ad esempio mediante firma del partecipante sul registro delle presenze;
- formalizzare la consuntivazione del monte ore di formazione;
- verificare l'avvenuta erogazione della quota di finanziamento da parte dell'Ente Erogante;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione ai fini dell'ottenimento, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici, così da consentire un'accurata verifica nel tempo.

G. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale artistico (i.e. ballerini, orchestrali, membri del coro) e tecnico-amministrativo" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - identificare chiaramente i diversi soggetti aziendali responsabili della selezione e assunzione del personale;
 - adottare criteri e procedure di selezione in grado di garantire imparzialità di giudizio, economicità e celerità di espletamento, anche in ossequio alle normative di settore applicabili;
 - garantire la formalizzazione della richiesta di attivazione di un iter di selezione da parte della Funzione/Uffici interessati;
 - garantire la formalizzazione delle attività di definizione del fabbisogno di nuovo personale;
 - garantire la tracciabilità di richiesta di personale, anche tramite modulistica ad hoc, specificando:
 - profilo professionale richiesto;
 - caratteristiche di base;
 - motivazione della richiesta;

- obiettivi dell'inserimento e percorso formativo;
- crescita di livello contrattuale del personale ed eventuali assunzioni in sostituzione;
- garantire la pubblicazione dei bandi di selezione secondo le modalità previste nella Procedura "Selezione del personale" e comunque nel rispetto delle normative di settore applicabili;
- garantire la sottoscrizione per validazione del bando di selezione da parte del Sovrintendente o da altro soggetto dotato di adeguati poteri di firma e rappresentanza;
- identificare e nominare una Commissione giudicatrice composta da almeno 3 componenti;
- garantire la sottoscrizione da parte dei membri della Commissione della dichiarazione di insussistenza di incompatibilità tra essi e i candidati dovute a vincoli di parentela;
- garantire imparzialità di giudizio nella valutazione prevedendo in alcuni casi delle prove "in anonimato";
- garantire la tracciabilità delle prove sostenute e dei giudizi finali (ad es. tramite appositi verbali);
- garantire la sottoscrizione dei verbali di esame da parte di tutti i membri della Commissione giudicatrice;
- prevedere nell'iter di selezione l'approvazione delle graduatorie da parte del Sovrintendente o da altro soggetto dotato di adeguati poteri di firma e rappresentanza;
- accertare e valutare preventivamente i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione in sede di colloquio;
- garantire il ricorso esclusivo a personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- garantire il rispetto della disciplina "Revolving Doors" relativa alle attività precedenti o successive alla cessazione del rapporto di lavoro del neoassunto tramite la sottoscrizione di apposite dichiarazioni così come previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative in oggetto.

H. GESTIONE DEI CONTENZIOSI (ES.: CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO

➤ Con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- I. Rappresentanza giudiziale della Società, supervisione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e sottoscrizione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- II. Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte;

valgono i seguenti presidi di controllo:

- garantire che le attività di rappresentanza giudiziale e di gestione dei rapporti con i giudici siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- garantire che le valutazioni, le scelte e le azioni da adottare in merito al contenzioso siano condivisi tra il Sovrintendente, il Consiglio di Indirizzo e la Direzione Affari Legali;
- garantire che le valutazioni, le scelte e le azioni da adottare in merito al contenzioso vengono assunte mediante specifici atti del Sovrintendente;
- nell'ambito dell'organizzazione interna devono essere definiti:
 - i limiti delle deleghe di spesa, dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso sia in termini di costi legali che di valore complessivo della controversia;
 - i criteri di individuazione di eventuali legali esterni per la gestione dei contenziosi;
- l'articolazione del processo di gestione del contenzioso deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire la fase operativa del contenzioso, anche mediante l'ausilio di legali esterni (ad es. appartenenti all'Avvocatura Generale dello Stato);
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto degli incarichi conferiti, la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- garantire un sistematico monitoraggio circa lo status delle singole fasi del processo;
- in merito ai contenziosi giuslavoristici prevedere una condivisione periodica tra il Sovrintendente, il Direttore Affari Legali e il Direttore Risorse Umane e Organizzazione;
- tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.

I. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

- Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:
 - le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. La Fondazione assicura, tramite un'attenta archiviazione e protocollazione dei documenti, che sia ricostruibile il processo di formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
 - il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;

- la Direzione Amministrazione e Finanza ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione Amministrazione e Finanza dovrà effettuare adeguati approfondimenti con la Funzione richiedente prima di procedere con l'evasione del pagamento;
- processare i pagamenti solo a seguito di emissione di fattura elettronica da parte del fornitore/consulente;
- predisporre periodicamente, sulla base dello scadenziario delle fatture, un elenco di pagamenti da sottoporre alla firma del Sovrintendente;
- è possibile effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal Sovrintendente. Deroghe a tale principio sono consentite solo dietro apposita determinazione del Sovrintendente con definizione di fattispecie e limiti di importo;
- limitare i sospesi di cassa alle sole tipologie di materiali previsti dal "Regolamento acquisizione beni, servizi e lavori";
- assicurare il rispetto dei limiti di importo dei sospesi di cassa previsti dal "Regolamento acquisizione beni, servizi e lavori";
- formalizzare la richiesta del sospeso di cassa su un apposito modello e richiedere preventivamente autorizzazione al Sovrintendente ovvero ad altro soggetto dotato di adeguati poteri;
- garantire la tracciabilità circa la verifica della corrispondenza tra l'importo richiesto e la documentazione a supporto del sospeso di cassa (ad es. scontrini, ricevute);
- gli anticipi di cassa per missioni, trasferte devono essere chiusi contabilmente entro 48 ore dal termine della Missione/trasferta;
- la Direzione Amministrazione e Finanza effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie) garantendone la tracciabilità;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti deve essere eseguita esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri.

P. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

- Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:
- identificare chiaramente i diversi soggetti aziendali abilitati all'accesso ad eventuali sistemi informativi della Pubblica Amministrazione;
- garantire la riservatezza delle password di abilitazione/identificazione per l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione;

- garantire un adeguato controllo su eventuali esiti automatici di sistema sui documenti da trasmettere telematicamente;
- assicurare la corretta archiviazione dei documenti predisposti e trasmessi alla Pubblica Amministrazione.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - E

REATI SOCIETARI

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - E-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	8
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	11
4. SISTEMA DI CONTROLLO	13

- PARTE SPECIALE - E -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

I reati previsti dall'art. 2621 possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori dell'Ente. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Ipotesi di reato di False comunicazioni sociali (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:

- modifica o alterazione, anche in concorso con altri, dei dati contabili fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione difforme dal vero;
- iscrizione contabile di poste contabili non valutative/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Fondazione, anche in concorso con altri soggetti.

Finalità di realizzazione:

Indurre in errore i Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Fondazione.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo (art. 2625 secondo comma c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- Ipotesi di impedito controllo (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- occultamento delle informazioni richieste dal Socio, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte di Sindaci;
- omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione richiesta dai Sindaci e/o dai Soci;
- alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo di Sindaci e/o Soci;
- mancata esibizione dei Libri Sociali al Socio che ne faccia richiesta.

Finalità di realizzazione:

Impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'attività dei:

- sindaci nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

- Ipotesi di Operazioni in pregiudizio dei creditori (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Le Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:

- esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di fusioni / scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti;
- adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e di altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori Sociali in relazione a tali operazioni.

Finalità di realizzazione:

Ottenere un indebito vantaggio in danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale

Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Ipotesi di Formazione fittizia del capitale (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio, in caso di aumenti del fondo di dotazione attraverso la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura (es. teatro del comune di Roma) oppure attraverso la sopravvalutazione straordinaria di beni costituenti il patrimonio artistico della Fondazione (es. bozzetti).

Finalità di realizzazione:

Utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarne ingiusto profitto.

Corruzione tra privati (2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

➤ Ipotesi di Corruzione tra privati (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Esempio 1

Nell'ambito della gestione dei rapporti con le agenzie il Soggetto coinvolto - anche in concorso con altre funzioni aziendali - potrebbe, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare/promettere denaro agli Amministratori e/o ai soggetti sottoposti di agenzie rappresentanti gli artisti;
- dare/promettere altra utilità, quale omaggi o assunzione di persona legata agli Amministratori e/o ai soggetti sottoposti di agenzie o comunque su segnalazione di questi ultimi.
- Si precisa che tale reato si configura allorché le operazioni sopra menzionate arrechino nocumento all'agenzia.

Esempio 2

Nell'ambito della stipula/gestione di contratti di noleggio e di affitto con soggetti privati, il Soggetto coinvolto - anche in concorso con altre funzioni aziendali potrebbe, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare/promettere denaro agli Amministratori, ai Direttori o ai soggetti sottoposti delle società clienti,
- dare/promettere altra utilità, quale omaggi o assunzione di persona legata agli Amministratori, ai Direttori o ai soggetti sottoposti delle società clienti o comunque su segnalazione di questi ultimi.

Si precisa che tale reato si configura allorché le operazioni sopra menzionate arrechino nocumento alla società cliente.

Esempio 3

Attraverso la dazione o promessa di denaro o altra utilità, corrompere l'amministratore o il direttore generale di una Società al fine di concludere accordi pubblicitari (vendita di spazi pubblicitari) a condizioni svantaggiose per la Società cui tali soggetti afferiscono, con indebito vantaggio per la Fondazione.

Finalità di realizzazione:

Esempio 1

La commissione del reato potrebbe essere finalizzata a ottenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- condizioni contrattuali estremamente convenienti per la Fondazione ed inique per l'agenzia in termini di corrispettivi e/o del cachet dell'artista;
- evitare l'applicazione di penali contrattuali favorevoli per l'agenzia, laddove stabilite.

Esempio 2

La commissione del reato potrebbe essere finalizzata ad indurre il cliente privato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a concludere un contratto di noleggio degli allestimenti scenici o di affitto dei locali della Fondazione.

Esempio 3

La commissione del reato potrebbe essere finalizzata ad ottenere introiti pubblicitari utili alla Fondazione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- Ipotesi di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di ostacolo allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione ed in fase di verifica, tramite:

- effettuazione di comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Pubbliche di Vigilanza di dati, fatti o valutazioni non rispondenti al vero;
- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni.

Finalità di realizzazione:

Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dall'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o impedire l'accesso alle informazioni da quest'ultima richieste e/o omettere comunicazioni di informazioni, al fine di fornire una falsa rappresentazione della realtà e dei fenomeni che investono la Fondazione.

2. AREE A RISCHIO

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "E", sono di seguito riepilogate:

A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI PROFILO ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione (es. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Corte dei conti, ANAC, MEF, ecc.).

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Contrattualizzazione dei rapporti con le agenzie che rappresentano gli artisti da coinvolgere nelle opere teatrali/musicali.
- Gestione delle attività di noleggio degli allestimenti scenici, affitto dei locali e degli spazi della Fondazione, messa a disposizione di tele, bozzetti, del patrimonio artistico a Enti Pubblici e Soggetti privati per la realizzazione di eventi e mostre.

C. MARKETING E COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

- Gestione degli spazi pubblicitari (i.e. pubblicità editoriale) e delle attività di marketing (vendita/acquisti spazi pubblicitari).
- Gestione dei rapporti con mass media, testate giornalistiche, scrittori ecc.
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità.

D. FUND RAISING

- Ricerca di sponsorizzazioni, erogazioni liberali (Art Bonus) e altri fondi da società private (Partner, Sponsor), italiane ed estere.
- Gestione dei rapporti con sponsor e partner commerciali nelle attività di predisposizione e di stipula dei relativi contratti.

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Gestione delle attività di affidamento dell'appalto, relative a:
 - predisposizione della Richiesta di acquisto (RDA) o di un Buono d'Ordine di acquisto (BOA);
 - programmazione annuale degli acquisti;

- predisposizione degli atti di gara (a titolo esemplificativo bando, disciplinare, schemi di contratto, capitolato di gara e lettere di invito);
- partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni (giudicatrici e aggiudicatrici) di gara;
- gestione dei rapporti con i partecipanti alla gara, nella fase di richieste di chiarimento;
- individuazione contraente;
- autorizzazione al subappalto;
- autorizzazione di "varianti" in corso di esecuzione lavori.
- Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni di professionisti (i.e. artisti, legali, consulenti ecc.) con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/consulente/professionista;
 - valutazione dei requisiti qualificanti;
 - emissione degli ordini/stipula dei contratti.

G. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale artistico (i.e. ballerini, orchestrali, membri del coro) e tecnico-amministrativo con particolare riferimento nelle attività di:
 - individuazione e definizione del Bando per la selezione;
 - svolgimento delle prove d'esame;
 - valutazione delle candidature;
 - redazione graduatoria di merito;
 - assunzione del personale idoneo.

H. GESTIONE DEI CONTENZIOSI (ES.: CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO

- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Fondazione.

I. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

- Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore.
- Gestione dei rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari relativamente ad esempio alle seguenti attività:
 - Gestione delle operazioni di apertura, controllo e chiusura dei conti correnti;
 - Richiesta di fidi bancari;
 - Richiesta di finanziamenti.

L. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino;
 - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- Gestione dei Rapporti con la Società di Revisione nell'ambito della certificazione del bilancio;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del fondo di dotazione.

M. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

- Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti e con i Soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge;
- Custodia e tenuta dei Libri Sociali;
- Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Fondazione, con lesione all'integrità del capitale di dotazione;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio dei Revisori dei conti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Con specifico riferimento alla prevenzione del rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati", è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Fondazione, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza. In tal senso è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi alla Fondazione in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi alla Fondazione per ottenere benefici indebiti in favore del Teatro dell'Opera di Roma;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi alla Fondazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Fondazione;
- riconoscere rimborsi spese e/o sostenere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare atti di corruzione verso società private;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi alla Fondazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Fondazione stessa.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti a terzi (ad es. Vertice aziendale/dipendenti di società terze) non devono essere finalizzati all'ottenimento di un vantaggio indebito che favorisca, per esempio, il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società terza.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono pertanto essere gestiti secondo quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico e, in particolare debbono, in qualsiasi circostanza: (a) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, (b) risultare ragionevoli e in buona fede, (c) essere registrati in apposita documentazione, e; non possono mai consistere in un somme di denaro.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari con particolare riferimento alle aree a rischio e/o attività sensibili identificate (rif. Paragrafo 2).

A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI PROFILO ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

➤ Con riferimento all'attività sensibile "Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione (es. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Corte dei conti, ANAC, MEF, ecc.)" valgono i seguenti presidi di controllo:

- garantire che le attività relative alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- assicurare che ciascun rapporto con le Autorità di Vigilanza sia gestito coinvolgendo almeno due soggetti;
- garantire il monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza (i.e. ANAC, Osservatorio Regionale dei contratti pubblici);
- garantire l'archiviazione e protocollazione della documentazione e comunicazioni inviate alle Autorità di Vigilanza;
- mettere a disposizione delle autorità di Vigilanza tutti i documenti necessari alla loro attività di verifica ispettiva e di controllo.

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

➤ Con riferimento all'attività sensibile "Contrattualizzazione dei rapporti con le agenzie che rappresentano gli artisti da coinvolgere nelle opere teatrali/musicali" valgono i seguenti presidi di controllo:

- garantire che le attività relative alla gestione dei rapporti con le agenzie siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- garantire la sottoscrizione dei contratti con le agenzie di spettacolo da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- le operazioni con le agenzie che rappresentano gli artisti devono essere supportate da adeguata documentazione garantendone la tracciabilità delle attività operative;
- nel contratto di agenzia devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:
 - ammontare della provvigione (cachet);

- oggetto della prestazione;
- diritti di sfruttamento dell'immagine dell'artista durante lo svolgimento della prestazione.
- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione delle attività di noleggio degli allestimenti scenici, affitto dei locali e degli spazi della Fondazione, messa a disposizione di tele, bozzetti, del patrimonio artistico a Enti Pubblici e Soggetti privati per la realizzazione di eventi e mostre" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - garantire che le attività relative alla gestione delle attività di noleggio, affitto dei locali e degli spazi siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
 - nella negoziazione e stipula di contratti attivi inerenti le attività di noleggio/affitto stabilire chiaramente:
 - iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
 - le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
 - prevedere che i contratti attivi inerenti le attività di noleggio/affitto siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
 - garantire la corretta archiviazione dei contratti attivi inerenti le attività di noleggio/affitto.

C. MARKETING E COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione degli spazi pubblicitari (i.e. pubblicità editoriale) e delle attività di marketing (vendita/acquisti spazi pubblicitari)" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - garantire che le attività relative alla gestione degli spazi pubblicitari e delle attività di marketing siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente individuati;
 - la scelta degli spazi pubblicitari è fondata su criteri di valutazione oggettivi (ad es. ricorso a riviste di settore di primo ordine);
 - condivisione delle politiche di comunicazione e di marketing con l'organo di vertice della Fondazione;
 - nel processo di scelta degli spazi pubblicitari viene garantita la documentabilità delle verifiche effettuate;
 - garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

➤ Con riferimento all'attività sensibile "Gestione dei rapporti con mass media, testate giornalistiche, scrittori ecc." valgono i seguenti presidi di controllo:

- garantire che le attività relative alla gestione dei rapporti con mass media, testate giornalistiche e scrittori siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente individuati;
- la scelta dei *mass media* e delle testate giornalistiche a cui rivolgersi è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- garantire una preventiva verifica dell'iscrizione nell'apposito albo del giornalista;
- garantire una preventiva verifica circa la professionalità dello scrittore con cui si intende instaurare eventuali rapporti di collaborazione;
- garantire la formalizzazione degli inviti indirizzati a rubriche televisive, rubriche di quotidiani;
- accreditare le testate giornalistiche abilitate ad assistere alla conferenza stampa;
- garantire la condivisione delle politiche di comunicazione con l'organo di vertice della Fondazione;
- assicurare che ciascun rapporto con mass media, testate giornalistiche non sia gestito esclusivamente da una singola persona;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotto durante le attività operative.

D. FUND RAISING

➤ Con riferimento alle attività sensibili: "Ricerca di sponsorizzazioni, erogazioni liberali (Art Bonus) e altri fondi da società private (Partner, Sponsor), italiane ed estere" e "Gestione dei rapporti con sponsor e partner commerciali nelle attività di predisposizione e di stipula dei relativi contratti" valgono i seguenti presidi di controllo:

- garantire che le attività relative alla gestione dei rapporti con sponsor e partner commerciali siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente individuati;
- la scelta di sponsor e partner commerciali a cui rivolgersi è fondata su criteri di valutazione oggettivi (i.e. ricorrere solo a soggetti la cui attività e profilo aziendale non siano in contrasto con la missione della Fondazione e non siano lesivi dell'immagine della stessa);
- condivisione delle scelte e delle politiche di membership tra diversi soggetti della Fondazione (i.e. Sovorintendente, Assistente per lo sviluppo internazionale e relazioni esterne, Responsabile Fund Raising);
- prevedere che i contratti di sponsorship/membership siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la corretta archiviazione dei contratti e della documentazione prodotto durante le attività operative.

I. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

- Con riferimento all'attività sensibile: “Gestione dei rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari” valgono i seguenti presidi di controllo:
 - le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. La Fondazione assicura, tramite un'attenta archiviazione e protocollazione dei documenti, che sia ricostruibile il processo di formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - chiara identificazione dei soggetti incaricati alla gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
 - garantire che i rapporti con gli Istituti di credito siano gestiti esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati secondo il sistema di deleghe e procure in essere e nei limiti previsti dalle procure;
 - conservare tutta la documentazione relativa al processo di gestione dei rapporti con gli istituti di credito (contratti di apertura di c/c bancari, fidi, rilascio di fidejussioni);
 - garantire periodiche riconciliazioni bancarie al fine di verificare la corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale e l'estratto conto emesso dalla banca;
 - garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotto durante le attività operative.

L. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

- Con riferimento all'attività sensibile: “Gestione dei Rapporti con la Società di Revisione nell'ambito della certificazione del bilancio” valgono i seguenti presidi di controllo:
 - identificare i soggetti incaricati alla gestione dei rapporti con la società di revisione;
 - per l'affidamento dell'incarico di revisione valutare più preventivi / proposte;
 - per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti acquisire, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 39/2010, la proposta motivata del Collegio dei Revisori dei conti;
 - alla scadenza del mandato triennale prevedere, nell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio, il rinnovo dell'incarico di revisione;
 - assicurare che i soggetti “selezionati” a cui affidare la revisione legale dei conti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ritenuti adeguati per l'efficace ed efficiente svolgimento dell'incarico di revisione;
 - nella delibera dell'assemblea per il conferimento dell'incarico determinare chiaramente il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico (nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico);

- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società sono chiari, completi e rappresentano in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
 - i rapporti con soggetti terzi sono improntati alla massima trasparenza e onestà. In particolare, nei rapporti commerciali di qualsiasi livello ed in generale nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun dipendente o collaboratore impronta ed uniforma la propria condotta a principi di cortesia, integrità, correttezza professionale, collaborazione e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete ed adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore. Nessuna pratica potenzialmente qualificabile come di natura corruttiva è giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di business nel quale l'attività è svolta. Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le normative e procedure applicabili.
 - garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.
- Con riferimento alle seguenti attività sensibili:
- I. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti e con i Soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge:
 - II. Custodia e tenuta dei Libri Sociali:
 - III. Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili:
- valgono i seguenti presidi di controllo:
- identificare i soggetti incaricati a svolgere le attività di gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio dei Revisori dei conti e la Società di Revisione;
 - definire formalmente le modalità di conservazione, manutenzione e aggiornamento dei Libri obbligatori assicurandone le condizioni di sicurezza e rispettando la normativa vigente;
 - la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, avvengono garantendo l'evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, ed il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso al sistema contabile sono identificati nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi;
 - assicurare al Collegio dei Revisori dei conti, ai Soci, alla società di revisione legale e all'OdV il libero accesso alla contabilità aziendale e a quant'altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo;
 - vietare comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di

controllo della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori dei conti, dell'OdV, dei Soci o della società di revisione legale dei conti;

- mettere a disposizione dei membri del Consiglio di Indirizzo la bozza di bilancio e gli altri documenti contabili con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- garantire l'accesso ai libri sociali e contabili ai soggetti per legge autorizzati, garantendo altresì la tracciabilità degli accessi ai medesimi e delle informazioni/documenti forniti;
- mettere a disposizione, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio dei Revisori dei conti debba esprimere un parere;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

➤ Con riferimento all'attività sensibile: "Gestione della Contabilità generale" valgono i seguenti presidi di controllo:

- identificare i soggetti incaricati a svolgere le attività inerenti alla formazione ed approvazione del bilancio d'esercizio, del budget e gestione delle operazioni sul capitale;
- comunicare il Bilancio al Collegio dei Revisori dei conti almeno 30 giorni prima di quello fissato per il Consiglio di Indirizzo che deve discuterlo;
- rispettare, per lo svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, le procedure che prevedono la chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché la previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte e relative modalità di informazione, al fine di redigere il bilancio e gli altri documenti contabili in conformità ai principi di legge provvedendo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- assicurare che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività della Fondazione siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- garantire che la circolazione interna e verso terzi di documenti attinenti le informazioni riservate sia sottoposta a particolare attenzione onde evitare pregiudizi alla Fondazione ed indebite divulgazioni;
- assicurare che la redazione dei documenti contabili avvenga nel rispetto del principio di separazione funzionale e di contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili e le proiezioni, e chi ne effettua il controllo;
- garantire che tutte le operazioni poste in essere siano state compiute secondo corretti criteri di gestione, e siano legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e inerenti all'attività sociale;

- restringere l'accesso al database per la gestione della contabilità alle sole persone autorizzate secondo il profilo di utenza attribuito. Assicurare che ogni utilizzatore abbia una password collegata ad uno specifico profilo di accesso in relazione al proprio ruolo;
- garantire che la rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengono esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono tali dati nel sistema;
- utilizzare un sistema (anche informatico) per la raccolta di dati e informazioni dalle varie funzioni aziendali che consentano la tracciabilità delle informazioni trasmesse;
- assicurare che i responsabili delle diverse funzioni aziendali, forniscano alla funzione amministrativa le informazioni richieste, attestando, ove possibile, la completezza e veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti aziendali o esterni in qualsiasi modo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio di esercizio;
- assicurare l'evidenza documentale delle attività effettuate;
- garantire che le scritture contabili riflettano accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Fondazione;
- verificare che tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni siano pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e trovino adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente;
- garantire che le assunzioni utilizzate per effettuare le stime contabili siano ragionevoli;
- assicurare che le registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- assicurare che le totalizzazioni dei saldi siano effettuate dal sistema;
- garantire che il sistema non consenta la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili;
- garantire che tutti i ricavi conosciuti alla data di chiusura dell'esercizio sociale siano realizzati (o realizzabili) ed effettivamente acquisiti;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, RAZZISMO E XENOFOBIA

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - G-.....	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	6
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
4. SISTEMA DI CONTROLLO	8

- PARTE SPECIALE - G -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "G", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dell'unico reato in essa contemplato indicato nell'art. 25-quinquies e nell'art. 25-terdecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuto potenzialmente realizzabile anche se in via prudenziale, alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- Ipotesi di Adescamento di minorenni (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso dai soggetti che a vario titolo interagiscono nell'organizzazione e gestione delle attività teatrali e formative assumendo comportamenti lusinghieri/artificiosi/minacciosi nei confronti di un minore considerato un talento.

Finalità di realizzazione:

La commissione di tale reato è volta ad apportare un vantaggio economico o di immagine alla Fondazione attraverso il coinvolgimento del talento nelle attività teatrali/formative.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Si precisa che ai fini del presente reato, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso in fase di rendicontazione del lavorato non tenendo conto le ore effettivamente lavorate o contabilizzando le ore in modo differente da quanto realmente accaduto.

Finalità di realizzazione:

La commissione di tale reato è volta ad apportare un vantaggio economico in termini di risparmio salariale e contributivo.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 640-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il

solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso dai soggetti che a vario titolo interagiscono nell'organizzazione e gestione delle attività teatrali e formative, in particolare nei seguenti processi:

- Calendarizzazione spettacoli ed eventi
- Selezioni annuali
- Gestione eventi esterni/affitto teatro
- Casting
- Selezione artisti

Finalità di realizzazione:

Nell'ambito della programmazione possono essere individuati rappresentazioni che fanno riferimento a istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (ratificato in Italia dalla L. 232/1992). Gli spazi del teatro vengono affittati ad organizzazioni volte alla commissione del reato.

2. AREE A RISCHIO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibile, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione.

L'area di attività ritenuta più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "F", è di seguito riepilogata:

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Gestione delle audizioni per il reclutamento di minori da coinvolgere nelle attività teatrali/formative (es. scuola di danza, scuola di canto corale, orchestra giovanile).

UFFICIO DEL PERSONALE ED UFFICIO CONTABILITA'

- Gestione dei turni
- Attribuzione delle ore lavorate
- Contabilizzazione delle ore lavorate

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale;
- carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce;
- tenere comportamenti che inducono allo sfruttamento dei minori;
- detenere e divulgare con qualsiasi mezzo materiale pornografico che coinvolga minori;
- effettuare qualsiasi forma di abuso sui ragazzi, sia essa fisica o psicologica;
- reclutare minori per audizioni al solo fine di sfruttare illegalmente la loro immagine e/o il loro talento senza consenso dei genitori ovvero contro la volontà del minore.
- verificare la corretta compilazione ed organizzazione dei turni di lavoro;
- contabilizzare le ore lavorate secondo quanto effettivamente lavorato.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, la Fondazione, sensibile a preservare la salute psicologica e fisica dei giovani e a curare nel miglior modo le relazioni e l'educazione dei minori, ha previsto i seguenti presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di cui sopra con particolare riferimento all'area a rischio e all'attività sensibile individuata (rif. Paragrafo 2).

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione delle audizioni per il reclutamento di minori da coinvolgere nelle attività teatrali/formative (es. scuola di danza, scuola di canto corale, orchestra giovanile)" valgono i seguenti presidi di controllo:
- identificare chiaramente i diversi soggetti aziendali responsabili delle audizioni per reclutamento di minori;
 - garantire il rispetto del Regolamento interno alla scuola di danza;
 - adottare criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
 - identificare i giovani coinvolti nelle audizioni verificando e accertando la loro età;
 - acquisire le autorizzazioni dei genitori dei minori coinvolti nelle audizioni;
 - garantire la completa partecipazione dei genitori nelle scelte/decisioni sul percorso formativo del minore;
 - considerare sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
 - garantire la pubblicazione dei bandi di selezione secondo le modalità previste nella Procedura "Selezione del personale";
 - redazione di verbali contenente la descrizione delle prove sostenute e i giudizi finali;
 - firma dei verbali di esame da parte di tutti i membri della Commissione giudicatrice;
 - garantire la tracciabilità del processo di selezione mediante rendicontazione di tutte le prove effettuate.

Con riferimento all'attività sensibile "Gestione del personale e contabilizzazione delle ore lavorate" valgono i seguenti presidi di controllo:

- rilevatore presenze;
- controllo sulle presenze prima dell'invio alla società esterna per la predisposizione delle paghe;
- controllo della pianificazione dei turni di lavoro.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE – I

REATI TRIBUTARI

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - I-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	9
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	10
4. SISTEMA DI CONTROLLO	12

- PARTE SPECIALE - I -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "I", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili anche se in via prudenziale, alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Registrazione ed emissione di fatture.

Finalità di realizzazione:

Al fine di "gonfiare" ricavi o alterare il risultato di esercizio, il personale dell'Ente, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il personale o collaboratore del Teatro dell'Opera di Roma mette in atto attività con beneficio dell'Ente di diminuzione dei costi ed aumento del risultato.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Produzione di dichiarazioni fraudolente.

Finalità di realizzazione:

Al fine di "gonfiare" ricavi o alterare il risultato di esercizio, il personale dell'Ente, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il personale o collaboratore del Teatro dell'Opera di Roma mette in atto attività con beneficio dell'Ente di diminuzione dei costi ed aumento del risultato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 del D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Registrazione ed emissione fatture.

Finalità di realizzazione:

Al fine di "gonfiare" ricavi o alterare il risultato di esercizio, il personale dell'Ente, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il personale o collaboratore del Teatro dell'Opera di Roma mette in atto attività con beneficio dell'Ente di diminuzione dei costi ed aumento del risultato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Registrazione ed emissione fatture.
- Redazione del bilancio

Finalità di realizzazione:

L'operatore occulta o distrugge in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte (Art. 11 del D. Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Controllo e pagamento delle imposte.
- Registrazione ed emissione delle fatture;
- Redazione del bilancio.

Finalità di realizzazione:

L'operatore sottrae fraudolentemente il valore dei beni posti a garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempito.

Il personale del Teatro dell'Opera ostacola la procedura di riscossione. Procedura che può essere messa in atto attraverso una simulazione di vendita o altri atti fraudolenti che coinvolgono i propri beni patrimoniali. L'operato dell'erario viene quindi disturbato nel tentativo di non permettere il recupero del credito.

Dichiarazione infedele (Art. 4 del D. Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

1. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
2. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in

tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Produzione di dichiarazioni infedeli;
- Controllo e pagamento delle imposte;
- Registrazione ed emissione delle fatture.

Finalità di realizzazione:

Al fine di "gonfiare" ricavi o alterare il risultato di esercizio, il personale dell'Ente, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il personale o collaboratore del Teatro dell'Opera di Roma mette in atto attività con beneficio dell'Ente di diminuzione dei costi ed aumento del risultato.

Omessa dichiarazione (Art. 5 del D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Elaborazione del bilancio;
- Scritture contabili;
- Elaborazione paghe;
- Gestione INPS e INAIL.

Finalità di realizzazione:

L'operatore omette in tutto o in parte delle dichiarazioni o dei documenti di cui è obbligatoria la dichiarazione.

Indebita compensazione (Art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Elaborazione del bilancio;
- Scritture contabili;
- Elaborazione paghe;
- Gestione INPS e INAIL.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore Teatro dell'Opera mette in atto attività con beneficio dell'ente di diminuzione dei corsi ed aumento del risultato (aumento risparmio).

2. AREE A RISCHIO

Come indicato nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, relativamente alla presente Parte Speciale A è stata identificata la seguente area a rischio:

- Amministrazione del personale;
- Direzione di produzione;
- Sovrintendenza ed Organi Collegiali;
- Direzione Amministrativa.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività rientranti o riconducibili alla suddetta Area a rischio, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- a) predisporre, comunicare o inviare documenti incompleti, dati falsi o alterati alle Autorità pubbliche competenti in materia;
- b) emettere documenti contabili che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con i clienti o i fornitori ed in particolare emettere fatture o documenti per operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al servizio reso o al bene fornito;
- c) alterare le condizioni delle commesse o delle condizioni contrattuali al fine di creare provviste non consentite;
- d) occultare o distruggere documenti contabili;
- e) determinare i compensi dei consulenti e dei partners commerciali in modo non tracciabile;
- f) contabilizzare fatture o note spese per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- g) mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute, con particolare attenzione ai beni strumentali alle attività aziendali come ad es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, etc., al fine di poter effettuare pagamenti in modo non documentato o documentare operazioni inesistenti;
- h) porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale;
- i) promettere o corrispondere utilità o altri vantaggi, anche attraverso false fatture o sovrappagamenti, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o comunque legati alla stessa o a privati;
- j) affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali ed in particolare emettere fatture o documenti per prestazioni inesistenti o non congrue rispetto al servizio reso o al bene consegnato;
- k) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione anche attraverso l'utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti;

- l) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte;
- n) utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso, al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- o) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- p) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o altra giustificazione;
- q) approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- r) nell'ambito della gestione dell'affidamento di lavori, servizi o forniture alterare, in fase di contabilizzazione, documenti o informazioni contenute nella documentazione a supporto della prestazione eseguita;
- s) riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali commettere reati tributari;

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti di criminalità organizzata con riferimento alle aree a rischio identificate (rif. Paragrafo 2).

- Policy anticorruzione
- Codice Etico
- Mappatura dei processi
- Audit 37001
- Formazione 231
- Formazione 37001
- Segregazione compiti tra più operatori
- Controllo Collegio Revisori
- Società di revisione
- Principi contabili



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE – K
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - K-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4. SISTEMA DI CONTROLLO	6

- PARTE SPECIALE - K -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "K", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili anche se in via prudenziale, alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter Codice penale)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, su qualsiasi area/processo del Teatro dell'Opera di Roma. .

Finalità di realizzazione:

Appropriazione di un bene culturale non di proprietà utilizzato per scopi e fini personali e per attività non del Teatro dell'Opera.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies Codice Penale)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Stipula contratti/convenzioni.

Finalità di realizzazione:

Falsificazione di scrittura privata per disporre di un bene culturale.

Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies Codice Penale)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Stipula contratti/convenzioni.

Finalità di realizzazione:

L'alienazione o immissione di bene culturale senza rispetto di termini e tempi.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies Codice Penale)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione del patrimonio.

Finalità di realizzazione:

Gestione e dismissione con alienazione di beni di proprietà del Teatro dell'Opera.

2. AREE A RISCHIO

Come indicato nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, relativamente alla presente Parte Speciale A sono state identificate le seguenti aree a rischio:

- Direzione Amministrativa;
- Direzione Generale;
- Direzione Artistica;
- Direzione di Produzione;
- Sovrintendenza.

Per il solo reato di *Appropriatezza indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)* le aree a rischio sono potenzialmente identificate con tutte le Aree/Processi del Teatro dell'Opera di Roma.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività rientranti o riconducibili alla suddetta Area a rischio, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

La prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga la legislazione, la sicurezza, l'educazione e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Principi generali:

Formare il personale sulle norme di comportamento e sulla tutela dei beni culturali;

Presenza di sistemi di sorveglianza, come telecamere, per monitorare i beni culturali;

Presenza di adeguati e periodici controlli al fine di garantire che i beni culturali siano in buone condizioni;

Presenza di sistemi di allarme;

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti di criminalità organizzata con riferimento alle aree a rischio identificate (rif. Paragrafo 2).

- Policy anticorruzione
- Codice Etico
- Mappatura dei processi
- Audit 37001
- Formazione 231



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE – L

CONTRABBANDO

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - L-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO	6
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
4. SISTEMA DI CONTROLLO	8

- PARTE SPECIALE - L -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "L", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili anche se in via prudenziale, alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione di tournée all'estero.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore dell'Ente omette di dichiarare merce in entrata o in uscita da e per Italia con vantaggio economico per l'Ente.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

. Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione di tournée all'estero.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore dell'Ente omette di dichiarare merce in entrata o in uscita da e per Italia con vantaggio economico per l'Ente.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

. Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione di tournée all'estero.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore dell'Ente omette di dichiarare merce in entrata o in uscita da e per Italia con vantaggio economico per l'Ente.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una

destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 .

. Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione di tournée all'estero.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore dell'Ente omette di dichiarare merce in entrata o in uscita da e per Italia con vantaggio economico per l'Ente.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

. Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione di tournée all'estero.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore dell'Ente omette di dichiarare merce in entrata o in uscita da e per Italia con vantaggio economico per l'Ente.

Contrabbando nei cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

. Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Gestione di tournée all'estero.

Finalità di realizzazione:

Il personale o collaboratore dell'Ente omette di dichiarare merce in entrata o in uscita da e per Italia con vantaggio economico per l'Ente.

2. AREE A RISCHIO

Come indicato nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, relativamente alla presente Parte Speciale A è stata identificata la seguente area a rischio:

- *Gestione Magazzino e Logistica.*

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività rientranti o riconducibili alla suddetta Area a rischio, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

La prevenzione la prevenzione dei rischi di contrabbando si basa su una corretta gestione delle importazioni e delle esportazioni, rispettando scrupolosamente le normative doganali del paese di partenza e del paese di destinazione. L'obiettivo principale è evitare il passaggio clandestino di merci, in particolare di quelle legate allo spettacolo (come attrezzature, costumi, scenografie), e il conseguente mancato pagamento dei dazi e delle imposte.

Principi generali:

Conoscenza della normativa doganale:

È fondamentale conoscere le leggi e le procedure doganali dei paesi coinvolti nella tournée, comprese le regole per l'esportazione temporanea di beni (come l'uso di documenti come il "carnet ATA").

Trasparenza e dichiarazione corretta:

Dichiarare accuratamente alla dogana tutte le merci esportate e importate, senza occultamenti o omissioni, è essenziale per evitare sanzioni.

Gestione dei documenti:

Tenere in ordine e conservare tutti i documenti relativi alle operazioni doganali (fatture, liste di imballaggio, permessi, etc.) è fondamentale per dimostrare la correttezza delle operazioni.

Selezione di spedizionieri affidabili:

Affidarsi a spedizionieri doganali esperti e certificati consente di rispettare le procedure doganali e garantisce il rispetto delle normative.

Formazione del personale:

Il personale coinvolto nell'organizzazione della tournée, inclusi i responsabili della logistica e dell'amministrazione, dovrebbero essere formati sulle procedure doganali e sulle implicazioni del contrabbando.

Collaborazione con le autorità:

Stabilire un dialogo aperto con le autorità doganali può aiutare a comprendere le aspettative e a risolvere eventuali problemi in modo tempestivo.

Controllo delle merci:

Effettuare controlli accurati delle merci prima dell'esportazione e all'arrivo per verificare che corrispondano alle dichiarazioni doganali e che non contengano oggetti proibiti o contrattuali.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei delitti di criminalità organizzata con riferimento alle aree a rischio identificate (rif. Paragrafo 2).

- Policy anticorruzione
- Codice Etico
- Mappatura dei processi
- Audit 37001
- Formazione 231
- Formazione 37001
- Segregazione compiti tra più operatori



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - N

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE N-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO	6
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
4. SISTEMA DI CONTROLLO	8

- PARTE SPECIALE N-

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "N", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-novies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

- Ipotesi di reato di cui all'art. 171-bis comma 1 legge n.633/1941 (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Effettuare riproduzioni per uso economico, commerciale o professionale di libri, riviste, materiali audiovisivi od altro materiale ad esso affine, coperti da diritto d'autore altrui, in assenza di apposite licenze od autorizzazioni.

Finalità di realizzazione:

Ottenere un risparmio di costi dalla vendita e commercializzazione di supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

E' punita (art. 171-ter comma 1):

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un' opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

E' punita (art. 171-ter comma 2):

- la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

E' punito chi produce e importa dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

- Ipotesi dei reati di cui all'art. 171-ter e 171-septies legge n.633/1941 (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tali reati potrebbero essere commessi, a vario titolo, durante l'organizzazione e gestione degli spettacoli/eventi (es. opere teatrali o musicali, esibizioni di canto o ballo) attraverso l'utilizzo di immagini, musiche, video e altro contenuto tutelato dal diritto d'autore, in assenza del regolare adempimento degli obblighi connessi all'uso del diritto d'autore (es. comunicazioni alla S.I.A.E., richiesta nulla osta per l'utilizzo e la diffusione di immagini).

Finalità di realizzazione:

La commissione di tale reato è volta ad ottenere un risparmio dei costi derivanti dal pagamento dei diritti connessi all'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Brani Musicali;
- Opere Teatrali;
- Testi e spartiti musicali;
- Sceneggiature.

2. AREE A RISCHIO

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "I", sono di seguito riepilogate:

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Esecuzione in pubblico di opere liriche, balletti, opere coreografiche, composizioni musicali e gestione dei relativi diritti di autore.
- Vendita di prodotti on-line e/o c/o Shop Teatro dell'Opera (i.e programmi di sala, locandine e dischi).

E. MARKETING E COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

- Gestione dei mezzi di comunicazione interni ed esterni alla società (es. sito web, newsletter, comunicati stampa, social media e altri canali ancora) in occasione di:
 - definizione dei contenuti del sito internet aziendale, locandine, manifesti, cartelloni pubblicitari, magazine, brochure/volantini,
 - definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna.

P. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

- Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma di programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche di dati sulla memoria fissa del computer;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore e comunque senza adeguata autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- riprodurre mettere in vendita a scopo commerciale programmi e contenuti non contrassegnati/autorizzati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione delitti in materia di violazione del diritto d'autore con particolare riferimento alle aree a rischio e/o attività sensibili identificate (rif. Paragrafo 2).

B. ORGANIZZAZIONI DELLE OPERE TEATRALI/MUSICALI - CICLO ATTIVO

- Con riferimento all'attività sensibile "Esecuzione in pubblico di opere liriche, balletti, opere coreografiche, composizioni musicali e gestione dei relativi diritti di autore individuata valgono i seguenti presidi di controllo" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - nei contratti con artisti disciplinare e prevedere clausole specifiche che regolino la titolarità del diritto di autore;
 - formalizzare per iscritto l'utilizzo del diritto di immagine degli artisti/talenti coinvolti nelle opere prodotte dalla Fondazione;
 - garantire la preventiva verifica circa la titolarità dei diritti delle foto e dei video e delle musiche utilizzate nell'esecuzione di opere liriche balletti, opere coreografiche, composizioni musicali e, più in generale, nell'organizzazione e svolgimento delle attività operative della Fondazione.
- Con riferimento all'attività sensibile "Vendita di prodotti on-line e/o c/o Shop Teatro dell'Opera (i.e programmi di sala, locandine e dischi)" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - provvedere ad assolvere gli obblighi normativi sui diritti d'autore in caso di inserimento di opere musicali nei programmi, dischi destinati alla vendita;
 - garantire che su ogni supporto contenente suoni, voci, immagini, opere o parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro, sia apposto un contrassegno SIAE ex art. 181 bis della legge n. 633/1941;
 - garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

C. MARKETING E COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione dei mezzi di comunicazione interni ed esterni alla Fondazione (es. sito web, newsletter, comunicati stampa, social media e altri canali ancora)" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - garantire il rispetto degli obblighi connessi all'uso del diritto d'autore nell'eventuale utilizzo di immagini musicali e video nelle attività promozionali, comunicazionali e di marketing;
 - garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

P. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi" valgono i seguenti presidi di controllo:
 - garantire un adeguato presidio sui mezzi di comunicazione interni ed esterni alla Fondazione (es. sito web, newsletter, comunicati stampa, social media e altri canali ancora), in grado di diffondere opere/immagini/contenuti protetti;

- formalizzare per iscritto l'utilizzo del diritto di immagine degli artisti/talenti coinvolti nelle opere prodotte dalla Fondazione;
- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da copyright specifiche clausole con cui la controparte attesti:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i beni di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto d'autore in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.



FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE - O

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DENARO, BENI O UTILITÀ,
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - O-.....	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	6
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
4. SISTEMA DI CONTROLLO	8

- PARTE SPECIALE - O -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "O", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili anche se in via prudenziale, alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

- Ipotesi di Ricettazione (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, disposizione, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Finalità di realizzazione:

Sostituire/trasferire beni o altre utilità provenienti da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività e compiere, in relazione ai predetti beni, altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita con l'obiettivo di trarne vantaggio dall'operazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

- Ipotesi di Riciclaggio (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di partecipazione ad un'attività criminosa finalizzata al trasferimento, occultamento o dissimulazione della reale natura di fondi, beni o altra utilità.

Finalità di realizzazione:

La suddetta partecipazione potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità in modo da far perdere le tracce dell'origine illecita o per aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni dietro promesse di quest'ultimo a favore della Fondazione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

- Ipotesi di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:

- operazioni di ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (i.e. senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza);
- operazioni di frequente apertura e chiusura di rapporti bancari presso istituti di credito aventi sede in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato", senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività aziendale svolta;
- operazioni di acquisizione di beni di lusso di elevato valore non coerenti rispetto alla attività aziendale svolta.

Finalità di realizzazione:

La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione impiegando denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie in modo da farne perdere le tracce dell'origine illecita.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da

ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

➤ Ipotesi di Autoriciclaggio (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Esponenti della Fondazione potrebbero generare fondi attraverso una condotta illecita in materia tributaria (ad es. evasione fiscale) e reimpiegare tali fondi per il finanziamento di altre attività di interesse della Fondazione.

Finalità di realizzazione:

La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un vantaggio economico.

2. AREE A RISCHIO

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "H", sono di seguito riepilogate:

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di monodopera indiretta nell'ambito degli appalti e subappalti con specifico riferimento all'osservanza degli obblighi di legge.
- Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni di professionisti (i.e. artisti, legali, consulenti ecc.) con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/consulente/professionista;
 - valutazione dei requisiti qualificanti;
 - emissione degli ordini/stipula dei contratti

I. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

- Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore.

L. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

- Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- effettuare pagamenti a favore e/o ricevere incassi da parte di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nell'ordine/contratto, o ancora incassi di titoli di credito con la clausola di trasferibilità o di provenienza illecita;
- acquistare fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato beni o servizi dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla società l'intera somma o parte di essa aggiungendovi una "commissione" (prezzo del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l'esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata;
- ricevere incassi da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nell'ordine/contratto o ancora incassi di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita;
- effettuare operazioni di acquisizione/dismissione di società/rami d'azienda al fine di movimentare risorse finanziarie o beni di provenienza illecita.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità, nonché autoriciclaggio con particolare riferimento alle aree a rischio e/o attività sensibili identificate (rif. Paragrafo 2).

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:
- garantire la tracciabilità circa la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- garantire la tracciabilità circa la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, obiettività, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze deve avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento e dalle procedure / istruzioni operative aziendali;
- la scelta del fornitore di beni è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali) ;
- garantire la tracciabilità circa la verifica sulla controparte dell'operazione al fine di verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, le modalità di regolazione, la reputazione e l'affidabilità;
- nel processo di scelta del fornitore deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, ad esempio in merito alla solidità finanziaria dello stesso;
- i contratti/ordini di acquisto con i professionisti/fornitori contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Fondazione e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- devono essere garantiti sistematici controlli su eventuali scostamenti tra quanto fatturato dal fornitore e quanto richiesto al fornitore;
- sono svolte attività di verifica formale dell'entrata merci nonché dell'avvenuta prestazione a benessere del pagamento della merce/servizio;
- tutti gli ordini di acquisto sono verificati in termini di coerenza con il budget approvato;

- viene tutelata la separazione dei compiti tra chi richiede il bene/servizio/consulenza, chi autorizza l'acquisto e chi esegue il pagamento della fornitura/prestazione;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

I. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

➤ Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:

- le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. La Fondazione assicura, tramite un'attenta archiviazione e protocollazione dei documenti, che sia ricostruibile il processo di formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- l'impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei beni, servizi e delle consulenze è effettuato a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, nonché della verifica della loro conformità alla richiesta d'ordine effettuata, ed in linea con le previsioni contrattuali;
- la Direzione Amministrazione e Finanza ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione Amministrazione e Finanza dovrà effettuare adeguati approfondimenti con la Funzione richiedente prima di procedere con l'esecuzione del pagamento;
- processare i pagamenti solo a seguito di emissione di fattura elettronica da parte del fornitore/consulente;
- predisporre periodicamente, sulla base dello scadenziario delle fatture, un elenco di pagamenti da sottoporre alla firma del Sovrintendente;
- è possibile effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal Sovrintendente. Deroghe a tale principio sono consentite solo dietro apposita determinazione del Sovrintendente con definizione di fattispecie e limiti di importo;
- limitare i sospesi di cassa alle sole tipologie di materiali previsti dal "Regolamento acquisizione beni, servizi e lavori";
- assicurare il rispetto dei limiti di importo dei sospesi di cassa previsti dal "Regolamento acquisizione beni, servizi e lavori";
- formalizzare la richiesta del sospeso di cassa su un apposito modello e richiedere preventivamente autorizzazione al Sovrintendente ovvero ad altro soggetto dotato di adeguati poteri;

- garantire la tracciabilità circa la verifica della corrispondenza tra l'importo richiesto e la documentazione a supporto del sospeso di cassa (ad es. scontrini, ricevute);
- gli anticipi di cassa per missioni, trasferte devono essere chiuse contabilmente entro 48 ore dal termine della Missione/trasferta;
- la Direzione Amministrazione e Finanza effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie) garantendone la tracciabilità;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti deve essere eseguita esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

L. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività (compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; predisposizione delle dichiarazioni fiscali; liquidazione delle imposte) valgono i seguenti presidi di controllo:
 - implementare efficaci procedure interne di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali e gestione degli adempimenti fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
 - garantire una sistematica attività di monitoraggio sulle scadenze fiscali;
 - garantire la formalizzazione del contratto per l'attività di gestione degli adempimenti tributari affidata in outsourcing prevedendo i seguenti elementi essenziali:
 - le modalità di definizione del corrispettivo relativo al servizio erogato;
 - la facoltà di svolgere controlli nei confronti della società/consulente che eroga il servizio;
 - l'obbligo di un reporting periodico da parte della società/consulente che eroga il servizio;
 - l'inserimento della c.d. "clausola 231" nel contratto, con la quale si richiede alla controparte un formale adeguamento ai principi enunciati dal Modello 231 e dal Codice Etico adottati dalla Fondazione, indicando chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti;
 - la nomina formale di un referente interno per la gestione delle attività assegnate in outsourcing;
 - la corrispondenza del contratto rispetto all'effettiva erogazione dei servizi;
 - nella gestione degli adempimenti fiscali:
 - identificare chiaramente i diversi soggetti aziendali responsabili della gestione degli adempimenti tributari;

- garantire il rispetto della normativa fiscale (i.e. T.U.I.R. - Titolo II - Imposta sul reddito delle società);
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - P

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - P-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4. SISTEMA DI CONTROLLO	7

- PARTE SPECIALE - P -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "P", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-duodecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall'art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

Inoltre tale reato potrebbe essere commesso in caso di impiego attraverso appalto di servizi a società esterne di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato e se i summenzionati lavoratori occupati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) minori in età non lavorativa o (iii) sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Finalità di realizzazione:

Il vantaggio connesso alla commissione di tale reato potrebbe concretizzarsi nella riduzione dei costi del personale.

2. AREE A RISCHIO

Le attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "N", sono di seguito riepilogate:

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di monodopera indiretta nell'ambito degli appalti e subappalti con specifico riferimento all'osservanza degli obblighi di legge

G. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale artistico (i.e. ballerini, orchestrali, membri del coro) e tecnico-amministrativo con particolare riferimento nelle attività di:
 - individuazione e definizione del Bando per la selezione;
 - svolgimento delle prove d'esame;
 - valutazione delle candidature;
 - redazione graduatoria di merito;
 - assunzione del personale idoneo.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato e se i summenzionati lavoratori occupati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) minori in età non lavorativa o (iii) sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
- affidare sub-appalti a società che impiegano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- impiegare stranieri che si trovano in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati Societari con particolare riferimento alle aree a rischio e/o attività sensibili identificate (rif. Paragrafo 2).

E. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

- Con riferimento all'attività sensibile "Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di monodopera indiretta nell'ambito degli appalti e subappalti con specifico riferimento all'osservanza degli obblighi di legge" valgono i seguenti presidi di controllo:
- verificare la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (ad es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- formalizzazione i rapporti con la controparte (ad es. azienda che presta il servizio di pulizia) mediante sottoscrizione di appositi contratti, che prevedano la formale accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati dalla Fondazione e l'impegno della controparte al rispetto delle disposizioni ivi contenute, prevedendo che in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà la facoltà di recedere dal contratto (c.d. "Clausola 231");
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

G. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- Con riferimento all'attività sensibile "Gestione del processo di selezione e assunzione del personale artistico (i.e. ballerini, orchestrali, membri del coro) e tecnico-amministrativo valgono i seguenti presidi di controllo:
- verificare, prima dell'assunzione, i documenti identificativi del lavoratore straniero che si intende assumere ed il possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che lo stesso non sia scaduto, revocato o annullato o ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (documentato dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare regolarmente i permessi di soggiorno in termini di scadenze e rinnovi;
- con riferimento ai lavoratori in contratto di somministrazione, il fornitore garantisce la corretta gestione delle pratiche di soggiorno dei dipendenti extra-comunitari;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.

A seguire si riportano, per tale categoria di reato, gli strumenti di controllo di cui si è dotata la Fondazione: Policy anticorruzione, codice etico, mappatura dei processi, audit 37001, formazione 231, linee guida Sistema di gestione Prevenzione e contrasto alla corruzione, segregazione dei compiti tra più operatori



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - Q

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - Q-.....	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4. SISTEMA DI CONTROLLO	7

- PARTE SPECIALE - Q -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "Q", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-decies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

- Ipotesi di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui si induca la persona (es. giornalista coinvolto nel contenzioso) chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e che abbia facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci tramite:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta o promessa di denaro (es. conclusione di un accordo con il giornalista per la dichiarazione del falso in sede di giudizio, in conseguenza della pubblicazione di informazioni, veritiere ma dannose per l'immagine della Fondazione);

- offerta o promessa di altra utilità (es. promozione e/o miglioramento della posizione lavorativa).

Finalità di realizzazione:

Indurre, anche per il tramite di legali esterni, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha facoltà di non rispondere, al fine di evitare il coinvolgimento della Fondazione in un procedimento penale.

2. AREE A RISCHIO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

L'area di attività ritenuta più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "L", è di seguito riepilogata:

H. GESTIONE DEI CONTENZIOSI (ES.: CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO

- Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Fondazione, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Fondazione;

La Fondazione condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una procura conferita dalla Fondazione.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e riferiti alle seguenti attività sensibili che, nell'ambito del reato contemplato nella presente parte speciale, possono rappresentare lo strumento per perpetrare il reato di cui all'art. 377-bis c. p.

- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale artistico (i.e. ballerini, orchestrali, membri del coro) e tecnico-amministrativo.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - R
REATI AMBIENTALI

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - R-.....	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	4
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4. SISTEMA DI CONTROLLO	7

- PARTE SPECIALE - R -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "R", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora si effettuino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

➤ . Ipotesi di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso nel caso in cui i soggetti aziendali coinvolti, al fine di minimizzare o comunque, ridurre la spesa sugli investimenti o il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione dei rifiuti potrebbero porre in essere i seguenti comportamenti:

- mancato monitoraggio e aggiornamento circa le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
- comportamenti contrari alle disposizioni previste dalla legislazione vigente relative al SISTRI (es. false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti, ecc.).

Finalità di realizzazione:

La commissione di tale reato potrebbe essere volta alla riduzione dei costi eccessivi per la relativa gestione dei rifiuti.

2. AREE A RISCHIO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibile, nell'ambito dei reati Ambientali, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

L'area di attività ritenuta più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "M", è di seguito riepilogata:

N. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 121/2011

- Affidamento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento nell'attività di gestione dei rifiuti prodotti dalla Fondazione.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Fondazione, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i materiali (i.e. vernici) al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti.

Con riferimento ai principi di comportamento è fatto divieto ai destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- non consentire l'accesso alle sedi della Fondazione (i.e. Laboratorio di falegnameria) dei soggetti incaricati del controllo.

La Fondazione si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai dipendenti impiegati nelle aree sensibili in materia ambientale un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure / istruzioni operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure / istruzioni operative esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei ambientali con particolare riferimento alle aree a rischio e/o attività sensibili identificate (rif. Paragrafo 2).

N. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 121/2011

➤ Con riferimento all'attività sensibile "Affidamento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti" valgono i seguenti presidi di controllo:

- verificare i requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori cui è affidata la gestione dei rifiuti, quali l'iscrizione all'albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti;
- inserire nei contratti con i fornitori di cui sopra clausole che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Fondazione;
- affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (i.e. toner, cartucce, vernici, ecc.) esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori;
- garantire la formalizzazione dei rapporti con la Società che gestisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti mediante sottoscrizione di appositi contratti, che prevedano la formale accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati e l'impegno della controparte al rispetto delle disposizioni ivi contenute, prevedendo che in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Fondazione avrà la facoltà di recedere dal contratto (c.d. "Clausola 231"):

"Il fornitore / professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale disponibili sul sito www.operaroma.it quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e dichiara di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del fornitore / professionista dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ".

- raggruppare i rifiuti generati (es. toner e cartucce vuote) presso la propria sede, raccogliendoli all'interno di appositi contenitori (ecobox);
- assicurarsi di aver ricevuto al momento del ritiro presso le sedi della Fondazione la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) che certifica l'avvenuta presa in carico del rifiuto;
- in caso di deposito temporaneo di rifiuti:
 - prevedere i criteri per la scelta/realizzazione e individuazione delle aree adibite a deposito temporaneo;

- identificare le tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo e provvedere al raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti;
- identificare la periodicità per l'avvio delle operazioni di recupero, smaltimento dei rifiuti raccolti e rispettare i limiti temporali previsti dalla normativa sia per rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi;
- archiviare correttamente e conservare nei termini di legge (5 anni) la prima e la quarta copia dei formulari e tutta la documentazione inerente la gestione dei rifiuti in modo che la stessa sia a disposizione degli enti competenti in caso di ispezione e di controllo;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione prodotta durante le attività operative.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - S

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E
SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE - S-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
4. SISTEMA DI CONTROLLO	8

- PARTE SPECIALE - S-

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "S", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-septies del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

- Ipotesi di Omicidio Colposo e Lesioni personali colpose (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, a causa di inadempimenti anche parziali alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/08), a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

- omesso adeguamento della manutenzione degli immobili,
- mancata formazione-addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione adottate in essere,
- mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro,

causando la morte/ferimento nei luoghi di lavoro di un dipendente o di un collaboratore della Fondazione.

Finalità di realizzazione:

La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un beneficio economico diretto o indiretto minimizzando, o comunque riducendo, la spesa sugli investimenti o il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione del sistema sicurezza.

2. AREE A RISCHIO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibile, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è indicata nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

L'area di attività ritenuta più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "G", è di seguito riepilogata:

O. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

La Fondazione attribuisce grande importanza all'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori a condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ad ambienti di lavoro sicuri e salubri; il Teatro dell'Opera di Roma cura, pertanto, la diffusione e il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

All'interno del budget annuale, la Fondazione, laddove necessario, darà evidenza delle risorse destinate al raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza.

Il Datore di Lavoro ed, eventualmente, le figure aziendali dotate di poteri gerarchici e funzionali devono curare, o fare in modo che terzi che agiscono per conto della Fondazione curino, il rispetto delle disposizioni vigenti ed in generale le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare è fatto divieto ai Destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal del D.Lgs. n. 231/2001;
- compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- omettere le informazioni e la formazione dei lavoratori in relazione ai requisiti normativi in materia antinfortunistica;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- porre in essere comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- violare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- omettere di segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.

Per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure / istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro o e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure /istruzioni operative di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medici competenti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro con particolare riferimento alle aree a rischio e/o attività sensibili identificate (rif. Paragrafo 2).

O. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

- Con riferimento all'attività sensibile "Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni" valgono i seguenti presidi di controllo:
- identificare chiaramente i diversi soggetti aziendali responsabili del sistema di prevenzione della salute dei lavoratori;
 - definire il budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
 - definire procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - definire in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi relativi a garantire:
 - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
 - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
 - la gestione strutturata e organizzata degli appalti, sub-appalti e contratti di somministrazione, con specifico riferimento allo scambio informativo con le imprese appaltatrici, alla verifica della relativa idoneità tecnico-professionale, alla conseguente redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (c.d. "DUVRI"), nonché ai costi relativi alla sicurezza del lavoro;
 - un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;

- reportistiche periodiche (almeno annuali) al Consiglio di Indirizzo in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro.
- individuare i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- prevedere riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
- prevedere la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- pianificare un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- predisporre annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- garantire un tempestivo flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a:
 - eventuali ispezioni effettuate da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
 - verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni,
 - revisioni e aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - modifiche della struttura e delle nomine/deleghe in ambito Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - attività di analisi e verifica sui "quasi infortuni";
- tutta la documentazione prodotta, inclusi gli attestati di frequenza specifici dei diversi attori ex D. Lgs. 81/2008, durante lo svolgimento delle attività operative deve essere adeguatamente archiviata.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE - T
DELITTI INFORMATICI

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE T-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	7
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
4. SISTEMA DI CONTROLLO	10

- PARTE SPECIALE T-

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "T", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24- bis del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005)

- Ipotesi di reato "Documenti Informatici" (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di rappresentazione di false informazioni ovvero omissione di informazioni in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Finalità di realizzazione:

Indurre in errore i Funzionari dell'Ente Pubblico richiedente circa le informazioni contenute nel documento informatico inviato, al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Fondazione fornendo una falsa rappresentazione della realtà e dei fenomeni che investono la Fondazione.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

- Ipotesi di Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Intrusione non autorizzata in un sistema protetto, con accesso sia da remoto (tramite rete telematica) che da vicino (tramite mera accensione della macchina), sempre che a tale contatto fisico segua l'interazione con il computer necessaria per la conoscenza dei contenuti del sistema;
- Mantenimento in un sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione (il c.d. *ius excludendi alios*), permanendo nel sistema stesso. In tale ipotesi si è in presenza di un comportamento che si concretizza in un'azione che perdura per un certo lasso di tempo.

Finalità di realizzazione:

Introdursi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Fondazione o di arrecare ad altri un danno.

Estorsione (art 629 c.3 c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Il sistema Informatico viene reso inaccessibile con impossibilità di consultare e recuperare i dati e conseguente richiesta di pagamento di una somma di denaro per ripristinare la corretta operatività del sistema di consultazione dei dati.

Finalità di realizzazione:

La Fondazione attraverso il pagamento della somma richiesta recupera tutti i dati.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.; art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- Ipotesi di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi di cui all'art. 635-bis c.p. e art. 635-ter c.p. (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Modifica dei dati presenti sul proprio sistema informatico al fine di una falsa rappresentazione della situazione societaria attraverso l'inserimento di valori inesistenti o difformi da quelli reali;
- Modifica dei dati presenti su sistemi informatici altrui, al fine di procurare un danno a terzi traendone un beneficio diretto o indiretto;
- Modifica dei dati presenti su sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità attraverso l'inserimento di valori inesistenti o difformi da quelli reali.

Finalità di realizzazione:

Ottenere un illecito vantaggio per la Fondazione danneggiando informazioni, dati o programmi informatici (anche utilizzati da enti pubblici o comunque di pubblica utilità) al fine di una falsa rappresentazione della situazione societaria.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici anche di pubblica utilità (art. 635-quater c.p., art. 635-quinquies c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis

(danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.)

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

- Ipotesi di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici anche di pubblica utilità di cui all'art. 635-quater c.p. e art. 635-quinquies c.p. (esemplificativo)

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di distruzione o danneggiamento di sistemi informatici o telematici di terzi o di pubblica utilità.

Finalità di realizzazione:

Danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o di terzi al fine di eliminare dati compromettenti per la Fondazione.

2. AREE A RISCHIO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibile, nell'ambito dei delitti informatici, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenuta più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "B", sono di seguito riepilogate:

P. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

- Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali. In particolare:
 - Gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Fondazione;
 - Gestione della rete telematica;
 - Manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Fondazione;
 - Gestione delle credenziali di autenticazione;
 - Gestione ed archiviazione dei dati.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- connettere ai sistemi informatici della Fondazione personal computers, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi della Fondazione – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc...);
- divulgare, cedere o condividere con il personale interno o esterno alla Fondazione le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti / collaboratori o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Fondazione, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti *virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;

- divulgare informazioni riservate a soggetti interni o esterni alla Fondazione;
- diffondere, utilizzare dati sensibili relativi a dipendenti, clienti e fornitori senza idonea autorizzazione.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione delitti informatici con particolare riferimento all'area a rischio identificata (rif. Paragrafo 2).

P. GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

➤ Con riferimento all'area a rischio sopra individuata valgono i seguenti presidi di controllo:

- assicurare l'adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;
- adottare modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto (es. Modulo richiesta Accessi, Modello Accesso posta elettronica etc...);
- adottare procedure per il controllo degli accessi;
- assicurare la tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
- la Funzione Servizi Informatici deve implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività deve essere archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- la Funzione Servizi Informatici deve definire formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete devono essere oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- la Funzione Servizi Informatici deve definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, deve essere limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle aree ed ai siti Internet potenzialmente sensibili viene monitorato e limitato poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus");
- il server e i dispositivi aziendali devono essere protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;

- assicurare la presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite, nonché la previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti, sia per il valore di business dell'impresa;
- prevedere procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni;
- qualora le attività, o parti di esse, siano affidate a società terze, il relativo contratto deve:
 - prevedere esplicitamente il rispetto dei suddetti principi da parte del fornitore;
 - contenere la clausola 231:

"Il fornitore / professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, disponibili sul sito www.operaroma.it quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e dichiara di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del fornitore / professionista dell'impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ".

A seguire si riportano, per tale categoria di reato, gli strumenti di controllo di cui si è dotata la Fondazione: Policy anticorruzione, codice etico, mappatura dei processi, audit 37001, formazione 231, linee guida Sistema di gestione Prevenzione e contrasto alla corruzione, segregazione dei compiti tra più operatori, regolamento interno degli acquisti, controllo Collegio Revisori, società di revisione.



FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE - Z

**DELITTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 30.05.2025

INDICE

- PARTE SPECIALE Z-	3
1. LE TIPOLOGIE DI REATO	3
2. AREE A RISCHIO.....	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
4. SISTEMA DI CONTROLLO	7

- PARTE SPECIALE Z -

1. LE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "Z", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24- bis del Decreto Legislativo 231/2001 e ritenuti potenzialmente realizzabili alla Fondazione, in ragione delle attività svolte e ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. Mappatura o "Matrice delle Attività a rischio-reato") e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area/Ufficio competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la *reclusione* da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:

- Membership
- Sponsorizzazioni
- eventi speciali di raccolta fondi
- affitto spazio del teatro per eventi
- altre erogazioni liberali

Finalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nell'ambito della commercializzazione e nella gestione della cassa oppure nell'organizzazione di eventi riguardanti l'affitto dello spazio del Teatro dell'Opera.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Modalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Gestione degli incassi;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari.
- Membership
- Sponsorizzazioni
- eventi speciali di raccolta fondi
- affitto spazio del teatro per eventi
- altre erogazioni liberali

Finalità di realizzazione:

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui i servizi del Teatro dell'Opera, autonomamente o in collaborazione tra loro, utilizza strumenti o anche programmi informatici.

2. AREE A RISCHIO

L'attività che la Fondazione ha individuato come sensibile, nell'ambito dei delitti informatici, è indicata in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Fondazione, unitamente ad ulteriori esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione del reato a quelle sopra riportate.

Le aree di attività ritenuta più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale "X", sono di seguito riepilogate:

- Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - o gestione degli incassi;
 - o gestione dei pagamenti;
 - o gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari.

Alle suddette attività si aggiungono le seguenti:

- Membership
- Sponsorizzazioni
- eventi speciali di raccolta fondi
- affitto spazio del teatro per eventi
- altre erogazioni liberali

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Fondazione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari della presente parte speciale di:

- solo i soggetti preventivamente autorizzati possono utilizzare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'autorizzazione deve essere tracciata così come l'eventuale revoca della stessa;
- in caso di smarrimento o sottrazione dello strumento di pagamento diverso dal contante, è necessario darne immediata comunicazione;
- non è consentito l'utilizzo di uno strumento di pagamento diverso dal contante in assenza di autorizzazione, che sia stato revocato o di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
- gli strumenti di pagamento diversi dai contanti devono essere custoditi in modo da evitare che soggetti non autorizzati ne vengano in possesso;
- ogni utilizzo delle carte di credito deve essere opportunamente giustificato.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di:

- utilizzare indebitamente, non essendone titolare o non avendone l'autorizzazione, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- effettuare prelievi di contante con carte di credito o di pagamento, ovvero mediante qualsiasi altro strumento analogo.

4. SISTEMA DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito i presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione delitti informatici con particolare riferimento all'area a rischio identificata (rif. Paragrafo 2).

- Policy anticorruzione
- Codice etico
- Mappatura dei processi;
- Audit 37001;
- Formazione 231;
- Segregazione dei compiti tra più operatori.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

PROTOCOLLO FLUSSI INFORMATIVI

	TIPOLOGIA INFORMATIVO DI FLUSSO	FUNZIONE/UFFICIO TENUTO A TRASMETTERE L'INFORMATIVA	PERIODICITÀ
1	Report riassuntivo dei procedimenti aggiudicati mediante affidamenti in economia (con indicazione del numero di procedura, della controparte, dell'oggetto e del relativo importo del contratto, della tipologia di procedura)	Funzione Acquisti	Trimestrale
2	Report riassuntivo dei procedimenti di gara aggiudicati mediante deroga per scelta tecnica, per importi > di € 10.000,00	Funzione Acquisti	Trimestrale
3	Report riassuntivo dei procedimenti di gara aggiudicati mediante procedura ordinaria (con indicazione del numero di procedura, della controparte, dell'oggetto e del relativo importo del contratto, della tipologia di procedura)	Funzione Gare	Trimestrale
4	Report riassuntivo dei procedimenti di gara aggiudicati mediante deroga per scelta tecnica, per importi > di € 40.000,00	Funzione Gare	Trimestrale
5	Elenco dei procedimenti legali pendenti (con indicazione delle parti, del legale incaricato, dell'oggetto).	Ufficio Affari Legali	Semestrale
6	Report nominativo delle assunzioni di personale (con indicazione di categoria CCNL e tipologia di contratto del personale assunto).	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione	Trimestrale
7	Report riepilogativo nominativo dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione	Trimestrale



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

8	Report riassuntivo dei contratti o proroghe sottoscritti per collaborazioni o consulenze con durata maggiore di n.8 mesi o importo del contratto maggiore di € 2.500(con indicazione della controparte, dell'oggetto o incarico affidato e del relativo importo del contratto)	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione	Trimestrale
9	Interventi formativi a favore dei dipendenti	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione	Annuale
10	Bilancio Previsionale	Controllo di Gestione	Annuale
11	Bilancio di esercizio corredato dei vari allegati e relazione del Collegio dei revisori	Funzione Contabilità, Bilancio e Cassa	Annuale
12	Report sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di qualunque genere (ex l.124/2017g)	Funzione Contabilità, Bilancio e Cassa	Annuale
13	Comunicazioni o rilevazioni successive a controlli da parte di autorità pubbliche	Sovrintendenza	Ad evento